

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

467^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 12 LUGLIO 1966

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI Pag. 25023

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede deliberante 25023

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente 25024

Presentazione di relazione 25024

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 25023

Seguito della discussione e approvazione:

« Norme sui licenziamenti individuali »
(1673) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AJROLDI 25055
ARTOM 25059 e *passim*
BATTINO VITTORELLI 25067
BERGAMASCO 25063

Bosco, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* Pag. 25045 e *passim*

BRAMBILLA 25065

FENOALTEA, *relatore* 25042 e *passim*

GATTO Simone 25057

MARIS 25053

MILITERNI 25066

NENCIONI 25023, 25057

PACE 25066

SCHIAVETTI 25064

TOMASSINI 25054

TREBBI 25024

TRIMARCHI 25056

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 25059, 25060, 25061

VIGLIANESI 25057

Votazione a scrutinio segreto . . . 25058, 25059

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 9).

Si dia lettura del processo verbale.

C A R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana dell'8 luglio.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Spagnolli per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione » (1771);

Deputati SGARLATA ed altri. — « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa Santuario della Madonna delle Lacrime, con sede in Siracusa, il compendio patrimoniale dello Stato, sito in Siracusa, viale Luigi Cadorna, denominato "ex casa Ferrarotto" » (1772).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Ammissione del personale delle sottosezioni di Archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli Archivi di Stato » (1750);

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche al testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » (1744);

Deputato LAFORGIA ed altri. — « Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole » (1745), previo parere della 8ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

VALSECCHI Pasquale e ROSATI. — « Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi » (1753), previo parere della 1ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 5ª (Finanze e tesoro) e 7ª (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

GRANZOTTO BASSO. — « Riduzione del trattamento tributario per gli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, relativi ai trasferimenti di proprietà riguardanti il mercato degli autoveicoli usati e per altre agevolazioni » (1751), previo parere della 9ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) con l'inserzione di una parte IV relativa al commercio e allo sviluppo, adottato a Ginevra l'8 febbraio 1965 » (1729), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

« Adesione alla Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, adottata a Guadalajara (Messico) il 18 settembre 1961, e sua esecuzione » (1730), previ pareri della 2ª e della 7ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Liberia sui servizi aerei, concluso a Monrovia il 17 gennaio 1963 » (1731), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964 » (1732), previo parere della 5ª Commissione;

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Algeria relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 3 giugno 1965 » (1733), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 21 settembre 1965 » (1734), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

BONACINA ed altri. — Trasferimento delle funzioni pubblicistiche assolve dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro agli uffici provinciali del lavoro ed all'INAIL » (1739).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E. Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Jannuzzi ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana » (956-B).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sui licenziamenti individuali » (1673) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sui licenziamenti individuali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che è stata chiusa la discussione generale, riservando la parola ai senatori Trebbi e Nencioni, ultimi iscritti a parlare. Il senatore Trebbi ha facoltà di parlare.

T R E B B I. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, finalmente il provvedimento per la giusta causa nei licenziamenti individuali arriva all'approvazione definitiva. Ma è occorso troppo tempo, sono state necessarie troppe pressioni, si so-

no dovute condurre troppe lotte, si è pagato in questi ultimi anni troppo duramente per conquistare una legge che poteva essere fatta prima, che poteva e doveva essere fatta meglio e che invece corre il pericolo di essere ancora peggiorata, in quanto c'è chi spera di peggiorarla proprio in questo ramo del Parlamento. Da quando il disegno di legge si è avviato alla sua fase conclusiva, troppi e con eccessiva disinvoltura si vanno gloriando della legge come di una loro conquista. Anche nella più recente campagna elettorale i partiti della maggioranza governativa hanno presentato agli elettori la giusta causa come un successo della loro politica, come una conquista del centro-sinistra. La verità è però diversa.

La legge per la giusta causa è il risultato prima di tutto e oltre tutto delle lotte operaie, della costante e permanente pressione che è venuta, specie negli ultimi mesi, dalle fabbriche e da tutto il Paese. Essa è inoltre la risultante dell'appoggio che a tale provvedimento hanno dato alcune grandi organizzazioni sindacali, prima di tutte la Confederazione generale italiana del lavoro, i partiti della sinistra operaia e, senza immodestia, in prima fila il nostro partito, il Partito comunista italiano, che mai ha cessato di operare e di volere un tale provvedimento.

Il Governo come tale, se mai, è responsabile di aver ritardato il provvedimento, di aver cercato di svuotare il contenuto della legge di ogni e qualsiasi sostanza. Basti infatti, a tal fine, ricordare che il Governo è rimasto perfino sordo ad una sentenza della Corte costituzionale, con la quale si affermava testualmente che l'articolo 4 della Costituzione esige che il legislatore adegui la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare la continuità di lavoro a tutti i lavoratori e circondi di cautele e di temperamenti il potere di licenziamento, in particolare per quanto riguarda i principi di libertà sindacale, politica e religiosa.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vuol citare la data di questa sentenza?

T R E B B I . Non l'ho presente, ma gliela posso dire...

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Gliela dico io: 9 giugno 1965, cioè quando il Governo aveva già presentato il suo disegno di legge.

T R E B B I . Dirò adesso qual era il provvedimento del Governo; perchè qui sta la questione, onorevole Ministro.

È sufficiente aver presente che, quando, sotto la pressione ricordata, il Governo è stato costretto a presentare il proprio provvedimento anche come contrapposto alla proposta del nostro compagno Sulotto che era già in discussione alla Camera dei deputati, ha presentato un testo lontano dalla realtà e dalla volontà popolare e del quale non si trova più traccia alcuna nel testo al nostro esame. A dimostrare come il Governo avesse presentato un provvedimento che non teneva conto della realtà del Paese, delle indicazioni che venivano anche dalla Corte costituzionale; a far maturare nelle coscienze e nella volontà degli italiani l'esigenza del provvedimento, hanno contribuito certamente anche l'ondata di discriminazioni, di soprusi, di attacco alle libertà democratiche dei lavoratori, i licenziamenti di rappresaglia conseguenti al momento della congiuntura o quale contrapposizione alla forte azione unitaria sindacale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Era ed è quella per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, una lotta contro la politica dei redditi e contro ogni accentuazione dello sfruttamento umano; nel contesto della quale però il Governo ha assunto a più riprese posizioni di parte, ma non mai della parte dei lavoratori. Durante le quali lotte ancora una volta, come sempre, il padronato italiano e le classi dirigenti hanno scoperto e messo a nudo l'antica e ben nota vocazione all'assolutismo, al ricorso alla mano pesante, a scaricare sulle spalle di chi lavora ogni difficoltà economica, produttiva e sociale.

In questo periodo i lavoratori italiani hanno potuto maturare un'altra dolorosa ma certo significativa esperienza, quella cioè che

il padronato non diventa più buono, più comprensivo o più evoluto con l'evolversi dei tempi, delle tecniche, della struttura produttiva, ma che invece, anche sotto una patina di modernità, esso conserva il tradizionale atteggiamento di sempre, quello del padrone che in fabbrica vuole essere il padrone assoluto.

Queste, a nostro avviso, le prime considerazioni che è necessario fare sul provvedimento da cui derivano le posizioni assunte verso il medesimo dalle forze politiche, sociali ed economiche del nostro Paese.

Durante il dibattito alla Camera dei deputati, sulla stampa, nei giorni immediatamente seguenti a quel dibattito, ed ancora in quest'Aula, nella giornata di ieri, sono state espresse sul provvedimento delle opinioni sostanzialmente divergenti dal provvedimento medesimo. E siccome chi diverge si è espresso per la modificazione del provvedimento e generalmente anche contro il provvedimento medesimo, cercherò di esaminare dette posizioni contrarie ed esprimere alcune mie opinioni in merito.

Voglio cominciare dalle posizioni del padronato italiano. La Confindustria, subito dopo l'approvazione alla Camera dei deputati della legge sulla giusta causa nei licenziamenti individuali, ha emesso un comunicato stampa nel quale afferma che il voto pressochè unanime del Parlamento, in aperto contrasto con la rivendicazione dell'autonomia dei sindacati nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, dimostra quanto tutti i partiti sentano la suggestione e la soggezione di fronte ad impostazioni demagogiche estranee ai veri interessi dei lavoratori e alle possibilità di sviluppo dell'economia del Paese.

La Confindustria articola poi in sintesi le sue considerazioni sui seguenti tre punti. Primo, che la mobilità del lavoro costituisce un ovvio incentivo alla produzione; per contro, dice ancora la Confindustria, di fronte alla impossibilità o quasi della rescissione del rapporto di lavoro, il padronato sarà sempre restio ad investimenti che riducono i lavoratori occupati.

È questa ovviamente una tesi che la Confindustria usa per fare confusione, una con-

fusione voluta tra licenziamenti individuali determinati da motivi di rappresaglia sindacale e politica e licenziamenti per riduzione di personale, cioè licenziamenti collettivi i quali ultimi sono cosa ben diversa dal provvedimento all'esame, una cosa di cui la legge che discutiamo non si interessa.

Perciò ogni incentivo alla produzione, per quel tanto che può essere determinato dalla mobilità del lavoro, non viene affatto meno con la presente legge sulla giusta causa e la Confindustria non ha nessuna valida ragione per allarmare con argomenti fuori luogo.

Afferma poi la Confindustria che la procedura stabilita dal vigente accordo interconfederale è assai più rapida, più semplice, meno onerosa di quella prevista dalla legge.

Inoltre, dice ancora la Confindustria, essa oggi offre il vantaggio della liquidazione di una penale anzichè di un indennizzo di danno presunto. Se tutto ciò fosse vero, se cioè l'accordo interconfederale fosse veramente più favorevole ai lavoratori, la Confindustria non avrebbe alcuna ragione per lagnarsi della legge. Ma così in effetti non è. La legge, sia pure di poco, migliora l'accordo interconfederale; ed è per questo che la Confindustria è contraria alla legge. Ovviamente la Confindustria dal suo punto di vista ha ragione di essere contraria. Nessuno meglio di noi capisce una tale sua contrarietà; è solo necessario chiarire il vero motivo dell'opposizione della Confindustria e rendere edotti i lavoratori dei temi pretestuosi usati dalla Confindustria medesima. Afferma ancora la Confindustria nel suo comunicato che la garanzia o la presunta garanzia di una stabilità del posto di lavoro viene di per sé ad attenuare o a fare scomparire ogni stimolo a migliorare. Anche su questo punto la Confindustria mente sapendo di mentire. La giusta causa non è affatto, anzi è ben lontana dall'essere la stabilità dell'impiego. Con la legge per la giusta causa nei licenziamenti si pone solamente un argine, e nel testo attuale un argine molto debole a favore dei lavoratori contro le discriminazioni, contro i licenziamenti di rappresaglia. Si toglie cioè dalle mani del padronato l'arma anticostituzionale del ricatto del posto di lavoro. È una pagina di vergogna che viene cancellata

dal nostro Paese, non è un privilegio che si crea. Il padronato italiano rimarrà in possesso, anche dopo l'entrata in vigore di questo provvedimento, di molti, di troppi strumenti con cui stimolare il miglioramento del lavoro, uno stimolo che quando è basato, come attualmente ancora lo è in così larga misura, sulla repressione di uno dei più nobili aneliti dell'essere umano, la libertà, assume carattere e significato di offesa oltre che all'essere umano stesso che è direttamente colpito a tutta la società che lo esprime.

La Confindustria inoltre sostiene che la economia del Paese risentirà dell'abbassamento del rendimento del lavoro. È una tesi del tutto arbitraria intanto perchè il livello del rendimento del lavoro, secondo i moderni concetti produttivistici, per essere qualcosa di dinamico non deve e non può essere basato sul ricatto, la paura e le discriminazioni quanto invece sulle tecniche più avanzate che trovano la loro ragion d'essere su concreti e ben orientati investimenti produttivi, investimenti che invece gli industriali italiani stentano ad attuare anche dopo tutte le agevolazioni e incentivazioni che sono state attuate a loro favore. Ogni soluzione ai problemi produttivi che sia riferita o basata sull'accentuato sfruttamento di chi lavora, oltre che essere il portato di una mentalità vecchia e superata che ancora caratterizza tutto il modo di pensare e di agire del capitalismo italiano, nel concreto, per le conseguenze sociali che determina, alla fine è controproducente per i lavoratori, per gli stessi industriali e nel complesso per tutta l'economia del Paese.

Dice ancora la Confindustria che l'approvazione del provvedimento sarebbe lesiva dei principi della Costituzione perchè pone in un normale rapporto di obbligazione una delle due parti, cioè il datore di lavoro, in una aprioristica posizione di inferiorità ledendo così l'articolo terzo della Costituzione. Questa dichiarazione rappresenta il massimo della sfacciataggine, non ha bisogno di commenti. È la riconferma che i padroni del vapore non sanno rassegnarsi a perdere nessuno dei loro privilegi ed è anche la dimostrazione di quanto sia fuori e contro la

realtà del Paese una classe retriva e chiusa come quella del padronato italiano.

Divergenze si sono manifestate e sono emerse anche nello schieramento delle organizzazioni sindacali e sono divergenze tanto più dolorose in quanto coincidono con un periodo ricco di momento e iniziative unitarie vuoi sul terreno dell'unità d'azione vuoi su quello delle prospettive di un avvio a momenti di unità effettive e strutturali del movimento sindacale italiano. Ecco perchè mentre mi accingo a confutare molte di queste tesi tengo preventivamente a precisare che tale mia confutazione si basa sui seguenti presupposti: 1) che siamo di fronte ad opinioni e tesi che per il loro contenuto, per la serietà e la ponderatezza con cui sono state esposte e sostenute meritano tutto il nostro rispetto; 2) che se anche non concorderò con molte di queste tesi ed opinioni, nonchè con la posizione finale assunta sul provvedimento, confido che una polemica mantenuta su un ragionare ponderato, pacato e argomentato, lungi dall'ingenerare diffidenze, ulteriori divergenze o essere considerata una illecita, inopportuna interferenza nella politica delle organizzazioni sindacali, al contrario possa contribuire a rendere sempre più serrato, e per ciò stesso più ricco di contenuto positivo, il dialogo per l'unità sindacale.

È questa una precisazione che considero doverosa perchè voglio affrontare un discorso che investe un campo complesso, difficile e delicato nel quale sarebbe controproducente inserire ogni e qualsiasi forma di polemica che potesse essere considerata aprioristica o astiosa.

Per dare ordine all'esposizione cercherò di esaminare le dette posizioni per gruppi omogenei di questioni. Un primo gruppo di questioni si riferisce al fatto che la materia, essendo precipuamente sindacale, al sindacato stesso e alla sua forza di contrattazione va riservata; al pericolo che può derivare dal fatto che, credendo con il provvedimento di assistere paternalisticamente il sindacato, si finisca in sostanza per scalzarlo e sostituirlo.

Ad un tale primo gruppo di questioni credo si possa così rispondere: è vero che la

legge investe materia squisitamente sindacale, ma che è anche vero che essa, mentre stabilisce in via legislativa delle condizioni minime che nella nostra situazione debbono essere considerate un fatto positivo, non inibisce affatto al sindacato, anzi direi che lo sollecita a ricercare, attraverso la libera attività e la contrattazione, condizioni migliori di quelle fissate dalla legge.

Questa legge, in analogia con quella della giornata di otto ore e tante altre, rappresenta un sicuro ed inalienabile minimo, un punto di conquista per tutti i lavoratori. Da questo primo e determinante elemento occorre partire nell'affrontare i problemi in discussione.

Qual è stata ed è la realtà nelle fabbriche negli ultimi venti anni, non ho bisogno di ricordarlo, perchè ieri il compagno Vacchetta, con ampia documentazione, con fatti indicativi, ha ricordato al Senato questa dura realtà. Duri attacchi sono stati portati in questi anni alle libertà democratiche e l'obiettivo è sempre stato, e rimane, quello di fiaccare le lotte unitarie dei lavoratori. Tali attacchi sono stati sempre più virulenti quanto più erano in concomitanza con periodi di stanca produttività, di conversioni produttive o in presenza di precise scelte di politica economica del grande padronato. Anche nel 1963 e negli anni seguenti, in concomitanza con la congiuntura, con la politica dei redditi, l'attacco è stato tra i più violenti. È proprio in questi momenti, onorevoli colleghi, momenti contingenti, che la capacità contrattuale del sindacato è più debole, anche perchè essa è rivolta di più a problemi d'insieme che non ai singoli problemi. Noi di conseguenza prendiamo atto di una tale realtà e valutiamo il valore del provvedimento nel suo contesto, anche perchè non si può giudicare, a nostro parere, con la necessaria ponderatezza, un provvedimento, se esso non si cala nella realtà obiettiva in cui è chiamato ad agire.

Si può certo obiettare che, se tutto questo è vero, tale verità presuppone altre scelte, come quella di fare più forte ed unito il sindacato. Questo vale sia in linea teorica che sul fine delle buone intenzioni e dei buoni propositi; intanto, la realtà è che i padro-

ni licenziano arbitrariamente, ed i sindacati non sono sempre uniti e forti per impedire che ciò avvenga e non sempre sono capaci, anche a licenziamenti avvenuti, di tutelare fino in fondo i diritti dei lavoratori, direi che non sono sempre stati, e in qualche caso ancora non sono perfettamente d'accordo, sul modo di difendere e tutelare uniti il lavoratore colpito.

Le ragioni possono essere diverse; le ricordava il collega Vacchetta ieri. La realtà è però quella che ho ricordato ed è in questa realtà che si cala il provvedimento che noi andiamo a esaminare. Allora, tenuto conto che la Costituzione italiana è basata sul lavoro, si impone allo Stato il dovere di difendere, nelle contese di lavoro, il soggetto più debole, cioè il lavoratore. Ecco perchè è giusto ed opportuno che si vada avanti, che si proceda alla svelta ad approvare questo provvedimento.

Di fronte al clima di intimidazione che c'è nelle fabbriche, che offende la coscienza democratica e i principi su cui poggia la nostra Costituzione, vi è da aggiungere che il Parlamento arriva con troppo ritardo a questo appuntamento con il Paese. Si è fatto riferimento, in parecchi casi, al prestigio che il sindacato potrebbe perdere con questo provvedimento legislativo. Sono cose e pericoli che esistono e tocca ai sindacati e tocca a tutto il movimento democratico fare che ciò non avvenga. Mi pare però che troppo poco si sia tenuto e si tenga conto del primo oggetto di cui trattiamo, cioè del lavoratore quale cittadino, quale uomo, quale capo di una comunità familiare, quale portatore di una propria personalità,

Forse, ancora non tutti quelli che parlano di tali cose hanno provato su se stessi, sui loro più intimi sentimenti cosa significhi, che peso ha la minaccia del licenziamento e la consapevolezza di non avere la minima tutela contro tale minaccia. E direi che troppo poco spazio e peso si è dato e si dà al concetto che io considero basilare per un Paese che voglia veramente essere libero e tale libertà assicurare a tutti i suoi cittadini in tutte le manifestazioni della loro vita quotidiana. La libertà contestata al lavoratore all'interno dell'azienda non è solo una

limitazione per il lavoratore in quanto tale, ma è limitazione di un diritto costituzionale che offende e limita la libertà di tutti.

Una società che si chiami democratica ha da sapere che, per esser veramente tale in tutte le sue componenti, il vivere dei suoi componenti deve essere basato su un'articolazione ampia, capillare, democratica; ma quando le maglie della catena del vivere democratico incontrano un ostacolo o un punto di rottura sul posto di lavoro, allora è tutta la vita della società democratica che è colpita, offesa ed ostacolata.

Il secondo gruppo di questioni riguarda i temi dell'autonomia sindacale. Si afferma, a mio avviso con una marcata forzatura, che questa legge — tutte le altre no — verrebbe ad intaccare e ad umiliare il potere contrattuale del sindacato, a minare profondamente l'autonomia sindacale. Si è affermato che il sindacato deve svolgere un suo ruolo autonomo e il potere politico non deve invaderne paternalisticamente la sfera dei compiti. Da qualche parte si è detto, per concretare il ragionamento, che i lavoratori non vorrebbero questo provvedimento.

Intanto credo che siamo tutti fortemente gelosi dell'autonomia sindacale, e, dato per scontato ciò, non mettiamoci in questa occasione a polemizzare chi più voglia tale autonomia. L'importante è che tutti si sia per l'autonomia del sindacato e tutti si faccia quanto è possibile perchè tale autonomia risulti sempre più forte e consolidata. Io credo che intanto occorra affermare un primo principio; quello che lo Stato borghese non è mai assolutamente neutrale nelle controversie sociali e del lavoro, così come non è mai assolutamente neutrale in politica economica, per cui pericoli di involuzione, anche nel campo sindacale, ne esistono sempre.

Ma vi è anche da fare un'altra affermazione ed è un'affermazione che deve uscire dalle Aule del nostro Parlamento come un'affermazione di principio e che deve trovare le necessarie articolazioni legislative, quella cioè che lo Stato della Repubblica democratica fondata sul lavoro, anche se ancora non lo è, deve diventare lo Stato che sostiene chi lavora, cioè nei conflitti di classe deve so-

stenere il più debole, il lavoratore. Al raggiungimento di tutto questo i sindacati dovrebbero, a mio modo di vedere, con slancio e passione concorrere. Inoltre c'è ancora da precisare che, in questa epoca in cui il processo di concentrazione economica dei grandi gruppi monopolistici progredisce e minaccia le stesse istituzioni democratiche, lo Stato, sul piano legislativo, ha il dovere di essere dalla parte del lavoratore così come prescrive la Costituzione repubblicana. Se sarà così, nessun pericolo esiste che venga invasa paternalisticamente la sfera dei compiti del sindacato.

Circa l'autonomia del sindacato non sono certo io ad avere i titoli per andare al fondo di un tale discorso. A me pare però che essa possa considerarsi tale in quanto tutti i sindacati, in tutte le direzioni, in ogni manifestazione del loro operare, sappiano portarla a base della loro vita.

Il punto primo, quello più fondamentale, a mio modo di vedere, il presupposto per una effettiva autonomia del sindacato, è però quello di rendere libero da ogni vincolo di soggezioni il lavoratore. Direi che l'autonomia del sindacato inizia dove finisce la paura, da parte del singolo lavoratore, di perdere, per l'arbitrio assoluto ancora concesso al padrone, il suo posto di lavoro, e per ciò stesso con la liberazione del lavoratore, in quanto uomo e cittadino, da tutte le preoccupazioni, da tutte le paure e da tutti i problemi che derivano dalla perdita del posto di lavoro. In tal modo si pongono le più solide fondamenta dell'autonomia del sindacato. Conseguentemente, il punto di partenza per l'effettiva autonomia del sindacato è la piena occupazione che, nel suo più ampio significato, vuol dire eliminazione della disoccupazione cronica, del fenomeno dell'emigrazione di massa e della sottoccupazione. Comprendiamo che questa legge non risolve questi problemi, ma, in quanto concorre a liberare il lavoratore, seppure parzialmente, dall'arbitrio padronale, intanto essa concorre e porta un suo contributo all'autonomia sindacale.

Alla determinazione di una effettiva autonomia sindacale concorrono poi altre non secondarie componenti. La contrattazione

collettiva, per esempio, è uno dei momenti essenziali dell'autonomia del sindacato, ma ovviamente sarebbe un arbitrio ricavarne la conseguenza che i sindacati debbono agire al di fuori di ogni quadro legislativo, tale da porre le condizioni di base per il superamento della situazione di inferiorità in cui si trovano le categorie lavoratrici. Un altro momento fondamentale dell'autonomia sindacale è la capacità di coprire con la propria presenza la totalità del mondo del lavoro che si intrinseca e trova condizioni favorevoli per attuarsi nella piena occupazione.

L'altro dato è quello dell'unità sindacale, in quanto un sindacalismo debole e diviso, così come un sindacato che ancora non riesca a coprire la grande area di tutti i lavoratori dipendenti, non può del tutto considerarsi autonomo. Tutto questo, nella realtà italiana, è vero ed è vero sia nel caso che ci sia la legge sui licenziamenti individuali quanto nel caso che tale legge non si faccia e perciò non ci sia.

Sono pertanto d'avviso che la disciplina giuridica del rapporto di lavoro al nostro esame, anziché pregiudicare i diritti dei sindacati e dei lavoratori e l'autonomia del sindacato stesso, contribuirà a rafforzare sia questi diritti che l'autonomia sindacale medesima.

Circa l'affermazione che i lavoratori non potrebbero accettare un tale provvedimento, c'è una parte di vero anche in tale affermazione, ma non è quello che da qualche parte viene indicato. La verità, quale io la conosco, è che i lavoratori vorrebbero un provvedimento più efficace, più sicuro. Su tale linea hanno chiesto e chiedono a noi tutti di essere d'accordo e di operare. Se tale accordo ancora non è possibile, e la legge esce con tutti i limiti che ha, allora i lavoratori, che per esperienza sanno quanto sia lunga e graduale la loro emancipazione, dicono, e lo dicono all'unisono: ben venga questa legge. Ma, se è vero che i lavoratori dicono: ben venga questa legge, con tutti i limiti che ha, è necessario intenderci e parlarci con molta chiarezza, perché essi ci chiedono ancora di operare e lavorare perché la legge non venga peggiorata.

Perché, cari colleghi, dietro le affermazioni tecnico-giuridiche, che io non sono certamente in grado di confutare, perché con il collega Vacchetta sono il secondo operaio che parla su questo provvedimento; dietro queste affermazioni, dicevo, della necessità di migliorare o precisare il testo, affiora con tutta chiarezza la tendenza a limitare il campo d'intervento della legge; e sostanzialmente le osservazioni che vengono fatte si riconducono ad una: escludere che la legge regoli la giusta causa nei licenziamenti individuali negli enti e nelle imprese pubbliche.

Ma la realtà delle cose dice invece che anche in tale direzione c'è una grande necessità di regolamentazione. A testimoniare ciò, se non ci fosse altro, basterebbe il lavoro legislativo in corso nei due rami del Parlamento per il condono ai dipendenti dello Stato colpiti negli anni scorsi, dimostrazione questa più che palese che la vocazione alla discriminazione non passa solamente per le menti degli imprenditori privati, ma anche per quelle dei dirigenti degli enti e delle imprese pubbliche e che il lavoratore come tale, nell'uno e nell'altro caso, deve sentirsi tutelato dalle leggi dello Stato italiano.

Il terzo gruppo di considerazioni è riferito ai pericoli che il provvedimento può ingenerare nella mente dei lavoratori. Si afferma che il provvedimento è una fabbrica di fumo, che il tempo dimostrerà che i licenziamenti *ad nutum* non cesseranno, che non cesseranno i licenziamenti di rappresaglia, che il provvedimento può ingenerare confusioni e rendere più difficile la contrattazione sindacale, che comprometterà gravemente il potere contrattuale, che comprometterà il ritmo di espansione dell'occupazione, che le assunzioni saranno ancora più selezionate, che la legge esporrà i lavoratori ancor più agli abusi da parte del datore di lavoro.

C'è, a nostro avviso, in tutte queste affermazioni, assieme a qualche elemento di verità, molta forzatura. Illusioni, la legge per la giusta causa nei licenziamenti ne determinerà nella misura in cui tutti, organizzazioni sindacali, partiti politici, uomini singoli che s'interessano dei problemi del la-

vorò, opereranno perchè queste si possano creare. Dovere di tutti è di presentare questo provvedimento per quello che veramente è, senza nulla aggiungere e senza nulla togliere. Per cui non è certo il caso di ingenerare infondate illusioni, come non è il caso di squalificarlo fino al punto che il padronato, anche per tale squalificazione e la scarsa valutazione che ne potrebbero fare i lavoratori, possa avere un campo assai libero per non rispettare e non applicare il provvedimento medesimo.

Questa è sempre stata la funzione precisa delle organizzazioni sindacali: non ingenerare illusioni, non determinare pessimismi e sfiducia, ricordare costantemente alla classe operaia, ai lavoratori tutti, che avanti si va se si è uniti e, se uniti, si lotta per difendere e far rispettare le conquiste realizzate, che rappresentano sempre la base per ulteriori e più avanzate conquiste del mondo del lavoro.

Circa le conseguenze sulla occupazione e sulle assunzioni, bisogna dire subito che le basi oggettive per fare una valutazione di questo genere sono di ben diversa natura. Esse dipendono dall'andamento dell'economia, dalla possibilità di ottenere alti profitti e da tutta un'altra serie di considerazioni che non sono certo collegate al contenuto di questo provvedimento.

Per la parte, invece, che attiene al più alto grado di selezione nelle assunzioni, è necessario rifarsi ad un altro provvedimento legislativo, alla legge che regola il collocamento della manodopera, che non è oggi più rispondente alla realtà produttiva, alla nuova stratificazione della manodopera, al livello di più equa giustizia sociale acquisito dai lavoratori e dal Paese; per cui è necessaria, e noi la sollecitiamo, la discussione della proposta di legge presentata dalla nostra parte per una riforma sostanziale del collocamento della mano d'opera. Cadono, pertanto, o comunque perdono parecchie delle loro ragioni d'essere, molte delle considerazioni ricordate, che, sotto molti aspetti e per molti motivi, vanno tutte ricondotte alla realtà del Paese.

Un quarto gruppo di questioni è quello in cui si afferma che il provvedimento finireb-

be per affidare alla Magistratura la gestione dei licenziamenti, per favorire i padroni, i quali si possono avvalere degli avvocati per la ricerca delle scappatoie, per non mettere in essere la giusta causa ma l'equo indennizzo, per far pesare sul lavoratore l'onere della prova. C'è certamente del vero anche in queste considerazioni, ma di queste verità ne troviamo in tutte le leggi riguardanti in qualsiasi maniera il rapporto di lavoro. Vi ho ricordato la legge sul collocamento che è certo stata un passo avanti; ma che ha favorito anche i padroni. Tale legge, come dicevo, ha sollevato e solleva ora tanti problemi da rendere urgente una sua riforma, ma tutto ciò lo faremo meglio ora che nella pratica conosciamo difetti e limiti della legge. Cose identiche dovrei dire della legge per le lavoranti a domicilio e di tante altre.

Le leggi possono sempre essere violate dai padroni; anche i contratti di lavoro non sono sempre applicati, spesso sono dimenticati o violati. Evitare che questo avvenga è compito di tutti e soprattutto delle organizzazioni sindacali. Ma noi ci dobbiamo chiedere: perchè c'è il pericolo che le leggi non vengano rispettate o che siano applicate male, non dovremmo più fare leggi e dovremmo incominciare col non fare quelle che tutelano il mondo del lavoro? Evidentemente no. Se il Parlamento si mettesse su un tale terreno, io credo che verrebbe meno ad uno dei suoi compiti fondamentali.

Per quel che riguarda il rispetto delle leggi, ed in modo particolare delle leggi sul lavoro, direi che prima di tutto c'è una responsabilità del Governo e dell'apparato statale. In Italia siamo ben lungi dall'avere un apparato statale orientato in tale senso e che in tale direzione operi con una ramificazione stratificata e tale da essere in grado di intervenire tempestivamente con energia e sicurezza in queste questioni. In Italia abbiamo invece un apparato statale efficace e numeroso per far rispettare le leggi fasciste di pubblica sicurezza, i codici civile e penale, vecchi e spesso in contrasto con la realtà democratica del Paese.

Dell'apparato statale solo una minima parte, gli Ispettorati del lavoro, sono chiamati

a far rispettare le leggi dello Stato in materia di tutela del lavoro. Io potrei portarvi un esempio molto concreto in ordine al rispetto della legge sul lavoro a domicilio. Nel modenese, di lavoratori a domicilio ce ne sono in tutte le case; ovunque si mette il naso, si trova una qualche lavorante a domicilio. I committenti e gli intermediari sono conosciuti da tutti. In regola con la legge che tutela le lavoranti a domicilio noi troviamo soltanto una parte assai esigua, meno di mille lavoratrici su 14-15 mila; e mai una denuncia, mai una multa, mai un serio e concreto intervento da parte delle forze dello Stato.

Non molto diversa è la situazione per altri settori, come quello del collocamento, dell'infortunistica, della tutela del lavoro minorile. Ma, con questo, si deve affermare che non si devono fare leggi di tutela? Certamente no. Occorre formare una coscienza prima di tutto fra i lavoratori interessati, poi nelle forze statali addette al controllo e a far rispettare le leggi del lavoro. Occorre inoltre che lo Stato si dia gli strumenti idonei per un efficace controllo.

Altre osservazioni sono state fatte, riguardanti la piena occupazione, della quale ho già parlato e su cui non intendo ritornare. Sono così nelle condizioni di concludere questo mio dire, affermando, con estrema chiarezza e precisione, che il provvedimento non è certo tutto quello che noi volevamo. Infatti il provvedimento all'esame del Senato non è il nostro provvedimento, non è e non sarà il toccasana di tutti i mali che colpiscono il lavoratore, particolarmente nella parte che riguarda i licenziamenti individuali. Direi che non è nemmeno un provvedimento adeguato e al passo con i tempi e con la coscienza democratica del popolo e della Nazione italiana che, uscita dalla guerra di Liberazione, combattuta e vinta dal popolo, si è dato un ordinamento costituzionale che, basandosi sul lavoro, deve fare del lavoratore il primo ed il più importante oggetto della sua tutela.

È una legge che ancora ha dei limiti troppo marcati. Lascia ancora troppe scappatoie ai padroni, specie quelle che sono previste all'articolo 3 quando e dove si parla di note-

vole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero di ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, che è forma molto labile e lascia troppo campo all'arbitrio padronale.

Troppo lievi sono le pene pecuniarie previste quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento giustificato, nel qual caso giustizia vuole che il lavoratore sia rimesso al lavoro. Non prende in adeguata considerazione i mezzi ai quali, in tante fabbriche, si fa ricorso per mortificare e combattere, come ricordava ieri il collega Vacchetta, l'organizzazione sindacale, le Commissioni interne, i lavoratori che militano nei sindacati e nei partiti operai. Assurda è la discriminazione nei confronti dei dipendenti da aziende con meno di 35 dipendenti, che contrasta profondamente con il principio costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini.

È però un passo avanti rispetto all'accordo interconfederale che viene sostanzialmente migliorato. Un buono e decisivo passo avanti si compie con il riconoscimento che l'indennità di anzianità va sempre corrisposta per intero, in qualsiasi condizione di licenziamento. È un provvedimento che, a parte ogni sottile argomentazione giuridica, può e dovrà difendere i lavoratori contro gli abusi e le rappresaglie del padronato. È una conquista importante che chiama e comanda altre realizzazioni, in primo luogo il già da troppo tempo promesso statuto dei lavoratori. È uno dei primi e decisivi impegni assolti dal Parlamento italiano verso il mondo del lavoro, contro le discriminazioni e contro le rappresaglie.

Ed anche io, mentre parlo di discriminazioni e di rappresaglie, voglio rivolgere il saluto più cordiale e fraterno ai lavoratori delle tante categorie impegnate nelle dure lotte unitarie per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro.

Il nostro partito si sente solidale e vicino a tutti questi lavoratori, ne comprende i duri sacrifici, cui sono costretti, condivide i motivi delle loro rivendicazioni e sente che esse rivendicazioni non tendono solo ad appagare le loro giuste e sacrosante esigenze

economiche ma le interpreta, così come vanno interpretate, per il contributo che porteranno all'evoluzione sociale e civile della nostra economia e della società nazionale nel suo complesso.

La legge, di conseguenza, secondo il nostro parere, va approvata, e noi l'approveremo così come è, non fosse altro anche perchè sia consegnata al Paese sotto forma di un provvedimento legislativo che rappresenta una condanna che viene dall'espressione più democratica dello Stato repubblicano, il Parlamento, alle classi imprenditoriali italiane e a quanti hanno fatto e fanno della rappresentanza e della discriminazione un dato del loro operare, una aperta condanna a quanti in questi ultimi venti anni di vivere democratico non hanno saputo o voluto adeguarsi ai principi del vivere democratico medesimo e che ancora non sanno e non vogliono adeguarsi a tale modo di vivere.

È una legge che è e deve essere base e fondamento del principio costituzionale, del vivere civile di tutti gli italiani, principio costituzionale che vuole al primo posto il mondo del lavoro e l'oggetto primo del lavoro, il lavoratore.

Con questo presupposto noi ci apprestiamo a dare il nostro voto favorevole a questa legge, certi di interpretare i sentimenti, le aspirazioni e le attese degli operai e dei lavoratori italiani. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame ha un'importanza che travalica il contenuto giuridico del provvedimento stesso. Noi siamo contrari a considerare questo provvedimento come un disegno di legge classista che stia per essere varato contro la classe imprenditoriale, un disegno di legge che contenga una posizione rivendicataria, perchè mortificheremmo la portata del disegno di legge stesso, mortificheremmo così l'alto significato morale e sociale del provvedimento. Onorevoli colleghi, noi siamo d'opinione che il disegno di legge in esame non è per-

fetto. Siamo d'opinione che contiene sia nella stesura letterale sia nel suo contenuto nozionale molte imperfezioni, perplessità di linguaggio e imprecisione di concetti. Il relatore, in Commissione, ha obiettato a questi nostri rilievi che leggi perfette sono delle categorie dello spirito e non sono raggiungibili. Noi siamo d'opinione che se le leggi perfette non sono raggiungibili si dovrebbe quanto meno, nella espressione letterale e nei contenuti, raggiungere non tanto la perfezione ma una certa precisione nozionale, una certa precisione di linguaggio; cioè avvicinarsi quanto più è possibile, a una certa perfezione di espressione che armonizzi la volontà del legislatore con il contenuto letterale e concettuale della norma. Perchè non dobbiamo mai prescindere dal concetto che le leggi contengono degli imperativi, dei comandi e il comando deve essere chiaro e semplice. Ci deve essere la possibilità di percepire il comando sia da parte della comunità sociale sia da parte eventualmente del magistrato che la volontà del legislatore deve applicare al caso concreto. Noi daremo il nostro voto favorevole al provvedimento così come è stato presentato al nostro esame, dopo le critiche che serviranno, quanto meno nei lavori preparatori, nella dinamica interpretativa, ad esprimere sia il nostro concetto sia, con una certa precisione, quella che riteniamo debba essere nel caso concreto la volontà del legislatore. Onorevoli colleghi, noi diamo a questo provvedimento un'impostazione particolare. Si è detto che finalmente si ottiene, con la legge sui licenziamenti individuali che passerà nella cronaca come la legge della giusta causa, la stabilità del lavoro, cioè una conquista dei lavoratori. Noi siamo d'opinione che, attraverso questo provvedimento, si sia ottenuto e si ottenga qualche cosa di più nobile e di più alto: il rapporto di lavoro, che tradizionalmente è stato considerato come rapporto di scambio, mercede contro prestazione di opera, attraverso questo provvedimento viene in modo specifico ad essere considerato come rapporto associativo. E se noi consideriamo la storia degli ultimi cinquant'anni, a parte una involuzione che notiamo negli ultimi venti an-

ni, ci dobbiamo convincere che la concezione del rapporto di lavoro, non più come rapporto di scambio ma come rapporto associativo, è ormai acquisita ed è stata gradualmente ottenuta attraverso la valutazione umana del rapporto di lavoro, la dinamica delle conquiste dei lavoratori e attraverso una nozione squisitamente sociale delle funzioni del rapporto di lavoro.

La cosiddetta giusta causa (definizione imprecisa del rapporto di lavoro considerato come rapporto contrattuale, delineato dalle norme contenute negli articoli 2118 e 2119 del codice civile, illuminato da varie decisioni della Corte costituzionale che hanno tentato di adeguare, nei limiti delle ordinanze che proponevano le varie questioni, il rapporto di lavoro ad una moderna concezione) rimane la sola determinante del recesso unilaterale da parte del datore di lavoro. Onorevoli colleghi, non è questa una novità assoluta come conquista del lavoro e come concessione a questa nuova nozione del rapporto di lavoro. Soltanto per il passato la giusta causa aveva delle conseguenze di carattere patrimoniale e non incideva ancora sulla nozione del rapporto di lavoro come rapporto associativo.

Noi possiamo condividere solo in parte l'opinione del senatore Coppo il quale ieri rivendicava alle associazioni sindacali, attraverso la potestà negoziale e normativa, la funzione di regolamentare i rapporti di lavoro nella loro dinamica ed in particolare la recessione unilaterale del datore di lavoro. Sulla recessione unilaterale del lavoratore non sorgono questioni. Noi possiamo essere d'accordo su tale impostazione; non possiamo però non rimproverare al partito di maggioranza relativa e alle associazioni sindacali che lamentano questa situazione che non si può volere insieme una cosa e il contrario di essa.

La norma contenuta nell'articolo 39 della Costituzione pone il principio cardine di tutta la normativa che riflette il campo del lavoro circa la potestà negoziale dei sindacati aventi personalità giuridica e la potestà negoziale *erga omnes*. Sarebbero state quindi risolte, attraverso l'adempimento costituzionale, le questioni che oggi si presen-

tano. Noi notiamo, onorevoli colleghi — e lo abbiamo detto all'inizio del nostro dire — una involuzione nel progresso del lavoro negli ultimi venti anni.

Mentre siamo passati, dal 1924 al 1948, da un mutamento nella fonte della normativa, siamo passati cioè dalla legge come fonte delle norme che regolano il lavoro al contratto collettivo, dall'entrata in vigore della Costituzione, che pur nell'articolo 39 ha posto il principio della potestà negoziale delle associazioni sindacali, noi dobbiamo registrare una involuzione, cioè passiamo alla legge come fonte normativa, abbandonando i contratti collettivi che erano ritenuti e sono ritenuti dalla Costituzione come una conquista sociale, una conquista del lavoratore.

Senatore Ajroldi, quando ieri interrompendola dissentivo dalla sua interpretazione, intendevo proprio riferirmi non tanto ad una *deminutio* del potere legislativo che può in ogni campo intervenire attraverso una sua normativa, attraverso suoi comandi; mi chiedevo, riferendomi alle norme costituzionali che pongono un cardine per la normativa nel campo del lavoro (e il cardine è il contratto collettivo perfezionato attraverso il sindacato come persona giuridica e la potestà negoziale), per non svuotare di contenuto l'associazione sindacale, se sia legittimo costituzionalmente non rispettare la riserva di normativa che la Costituzione stessa pone a tutela della libertà sindacale e della funzione normativa specifica.

Nella relazione del senatore Fenoaltea si elencano parecchi punti di legittimazione della legge nel caso concreto, e vi sono anche delle originali e curiose impostazioni, cioè il sindacato e l'attività sindacale sarebbero il contingente, la legge è l'assoluto: vale a dire, con parole più proprie, il sindacato obbedisce a ragioni contingenti, il legislatore invece dà la norma che vale nei confronti di tutta la comunità.

Ora mi permetto di osservare che anche questa impostazione soffre un poco di una concezione tutta particolare. Se noi legittimiamo il sistema costituzionale e riteniamo che sia posto da una legge avente gerarchicamente un valore superiore, tutto il resto,

senatore Fenoaltea, è conseguente. Perché? Perché col sistema instaurato, attraverso l'attività delle associazioni sindacali si pongono in essere le norme aventi valore di legge, cioè aventi valore *erga omnes*, norme cioè che coprono l'intera area. Se è possibile anche che vi siano dei settori che non vengono coperti, è pur vero che anche questo provvedimento legislativo non copre tutta l'area, anzi vi sono larghi strati che rimangono privi di disciplina.

La questione però non va posta in tali termini, ma in termini di legittimità costituzionale dell'intervento del legislatore in settori in cui la Costituzione della Repubblica attraverso l'articolo 39 pone il principio della riserva normativa mediante il contratto collettivo. Questa è la questione che si deve risolvere e la Corte costituzionale, che non ha ancora esaminato *expressis verbis* questa questione, pure nella ormai nota e ripetuta sentenza n. 50 del 17 maggio 1965 e in altre sentenze, senza peraltro scendere in questo principio così importante, ha esaminato incidentalmente la questione ed ha detto qualcosa che veramente ci fa meditare: « novandosi dal contratto alla legge la fonte di legittimazione degli arbitri, il potere di questi ... Se infatti le già esposte ragioni inducono a ritenere che si tratti di un potere operante sul piano negoziale, l'imposizione per legge dell'arbitrato, accompagnandosi alla sottrazione della nomina degli arbitri alla volontà delle parti, può semmai giustificare il problema se la legge non venga a violare una eventuale garanzia offerta dalla Costituzione all'autonomia contrattuale ». È questo il cardine. Ora, la Corte costituzionale non si è pronunciata né incidentalmente né in via principale su questo gravissimo problema, che è un problema poi di interpretazione sistematica della Costituzione per la individuazione, nella valutazione gerarchica delle norme, dell'esistenza di una riserva normativa attraverso il contratto collettivo. Il problema esiste e la Corte costituzionale, a nostro giudizio, attraverso questo accenno ha indicato chiaramente come questo problema si deve impostare ed esaminare dal punto di vista si-

stematico e dal punto di vista della comparazione delle norme.

Ora noi riteniamo, e riteniamo fermamente, che il problema debba risolversi attraverso l'individuazione di una riserva normativa, posta da una norma costituzionale, per il regolamento dei rapporti di lavoro. Ci sembra che non vi sia argomento contrario. Ci siamo trovati di fronte a questa grave questione anche per la legge 741. Da questi banchi ripetemmo allora questi concetti, sia pure dando alla 741 il voto favorevole, perché dicemmo che, di fronte alla carenza costituzionale, di fronte alla carenza politica, di fronte alla carenza dei Governi che si succedevano, di fronte all'imperativo costituzionale, anche la 741 era un rimedio per dare forza *erga omnes* alle norme contenute nei contratti collettivi, era un rimedio per creare e rendere dinamiche ed efficaci queste istituzioni che la Costituzione ha voluto. Ma facemmo le nostre riserve e dicemmo: riteniamo la 741 (si rileggano gli atti parlamentari) lesiva del principio posto dall'articolo 39 della Costituzione; e ci siamo trovati poi di fronte ad una pronuncia della Corte costituzionale che è stata, sia pure nel limitato ambito delle ordinanze, una severa requisitoria contro la lesione, come ha detto la Corte costituzionale, di questo principio posto dalla Costituzione della Repubblica. Infatti non è possibile, mentre si pone il principio della potestà negoziale e della riserva normativa attraverso le associazioni sindacali, l'intervento del legislatore, proprio perché vi è una riserva costituzionale; e con questo non si menoma minimamente l'attività o la maestà del Parlamento e del legislatore, perché il legislatore costituzionale ha posto dei limiti, il legislatore costituzionale è la fonte ...

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La Corte costituzionale, con la sentenza del 1962, ha respinto pienamente la sua tesi, cioè ha respinto il concetto che l'articolo 3 sancisca una riserva di legge a favore dei sindacati. La Corte ha detto espressamente che la tesi secondo cui il Potere legislativo si sarebbe autolimitato, nel senso di escludere la propria potestà

di emanare norme giuridiche per quanto attiene a rapporti di lavoro, è in evidente contrasto con numerose disposizioni costituzionali (articolo 3 eccetera) le quali non solo consentono ma impongono al legislatore di emanare norme che, direttamente o indirettamente, incidano nel campo dei rapporti di lavoro.

N E N C I O N I . Ma questo è logico, onorevole Ministro! Lei ha fatto un'osservazione che non ha nulla a che vedere, anzi è un'osservazione che viene incontro alla tesi che io ho esposto. Perché qui non si tratta di togliere al Potere legislativo la potestà di emanare norme che direttamente o indirettamente possano regolare i rapporti di lavoro. Qui si tratta di individuare l'ambito della norma contenuta nell'articolo 39 della Costituzione; si tratta di individuare l'ambito, e la riserva normativa è limitata certamente a quel settore.

Non è possibile, attraverso una norma generica, attraverso una convinzione, una valutazione, togliere al Potere legislativo la competenza di emettere comunque norme come potrebbe essere una legge quadro. Ma la Corte costituzionale nella sua ultima sentenza, n. 50, ha impostato in questo senso la questione e ha detto che il problema è di vedere unicamente se, di fronte alla potestà normativa, non ci sia una lesione del principio. E noi assumiamo che proprio in questo caso, della giusta causa, siamo nell'ambito della riserva normativa. Altrimenti la norma contenuta nell'articolo 39 non avrebbe senso.

Noi abbiamo visto — e l'ho detto precedentemente — che siamo di fronte ad una involuzione che ormai dura da 18 anni, onorevole Ministro. Siamo passati — e lo dimostrerò brevemente — dalla legge regolatrice dei rapporti di lavoro al contratto collettivo regolatore dei rapporti di lavoro. Oggi, sia pure attraverso la riaffermazione del principio, noi involutivamente passiamo dal contratto collettivo allo statuto dei lavoratori e passiamo al regolamento dei rapporti di lavoro nella materia specifica contenuta nell'articolo 39.

Io, onorevole Ministro, sarei veramente molto perplesso, qualora dovessi fare questo ragionamento per l'ipotetico statuto dei lavoratori, che ancora non conosciamo nei suoi limiti e nel suo contenuto, sarei veramente perplesso, dicevo, perchè lo statuto dei lavoratori è una legge quadro e il Parlamento può benissimo, attraverso la sua competenza, intervenire a porre in essere questa legge quadro che pone dei principi basilari, così come il legislatore costituzionale ha posto dei principi base. Ma quando si scende a regolare il rapporto di lavoro come il licenziamento individuale, la recessione del datore di lavoro o del prestatore d'opera, ebbene, noi scendiamo proprio ad incidere nel contenuto normativo riservato. E la dottrina è unanime su tale parere.

Bisogna non confondere il rapporto di lavoro nella sua nozione, nei suoi principi, con il rapporto di lavoro nella sua dinamica, nel suo contenuto specifico. Tanto che, onorevole Ministro, e recentemente, come nel 1950 e come con il decreto del Capo dello Stato ritenuto poi incostituzionale dalla Corte costituzionale, si è inteso scendere proprio nell'ambito del regolamento dei rapporti di lavoro e la Corte costituzionale è intervenuta pesantemente. Anche recentemente si è posto in essere un accordo collettivo sui licenziamenti individuali tra le quattro confederazioni e si è stesa una dichiarazione comune in cui si dice: « Le organizzazioni sottoscritte concordemente riaffermano la piena validità del principio riconosciuto dalla Costituzione e confermato dall'esperienza maturatasi fino ad oggi, in forza del quale la contrattazione collettiva costituisce il normale e naturale strumento per la regolamentazione dei rapporti di lavoro nei loro vari e molteplici aspetti. Le organizzazioni si impegnano ad esplicitare ogni azione perchè la loro attività negoziale riconosciuta dalla Costituzione sia valido strumento di regolamento di tutti gli aspetti concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro e perchè, in caso di eventuali iniziative di carattere legislativo, si pervenga da parte del Governo ad una consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali delle due parti ».

Pertanto, anche nel caso in cui si stabiliscano principi che possano minimamente ledere il contenuto di quel che è stato regolato da un accordo collettivo delle quattro confederazioni, si chiede che siano sentite le organizzazioni sindacali. Vogliamo riaffermare in questa sede, come lo abbiamo riaffermato nella discussione della legge n. 741 e del bilancio del lavoro, che noi riteniamo vi sia una carenza da parte di tutti i Governi passati e del presente Governo nell'attuazione della norma contenuta nell'articolo 39 della Costituzione che rappresenterebbe la soluzione legislativa e sistematica del problema.

Noi siamo d'opinione di dare il voto favorevole al disegno di legge in esame senza emendamenti, perchè riteniamo che vi sia la necessità di riaffermare il principio, che è nostro patrimonio, della stabilità del lavoro e della giusta causa e del giustificato motivo come unici elementi determinanti il licenziamento individuale. Se il procedimento legislativo costituisce una frattura costituzionale, come la legge n. 741, superiamo il rilievo perchè, di fronte alla carenza attuativa della Costituzione, riteniamo che questi provvedimenti di legge portano comunque un contributo positivo alla riaffermazione di un principio che eleva i lavoratori.

La giusta causa, sia pure con il temperamento dovuto alla diversità di ambiente, al naturale succedersi dei nuovi istituti, alla evoluzione graduale delle innovazioni, specialmente in questa materia, fu posta con decreto-legge il 13 novembre 1924, quel decreto-legge che regolò i rapporti di lavoro individuali e fissò dei principi che sono ancora vivi e rappresentano la premessa storica e giuridica del disegno di legge che oggi esaminiamo. Nè possiamo dimenticare che la XVII proposizione della Carta del lavoro, pubblicata nel 1927, riaffermava il principio della giusta causa, sia pure limitata a conseguenze economiche. Ciò che si è riaffermato attraverso questo disegno di legge è la dinamica concezione del rapporto di lavoro non come rapporto di scambio, ma come rapporto associativo, ed è da questo che discende la necessità della giusta causa per recessione; è da questa con-

cezione nuova, particolare, che discende la necessità di regolamentare la recessione unilaterale del datore di lavoro da questo rapporto. Ne scaturiranno delle conseguenze ancora più rivoluzionarie delle conseguenze che sono contenute nella legislazione che ci ha preceduto e soprattutto nella giurisprudenza che ha ribadito per 40 anni il principio che i fatti costituenti giusta causa debbano essere determinativi della stessa e non possono essere suppliti con fatti che su di essa non influirono.

Venendo all'esame di singoli istituti esaminiamo quella norma così perplessa e non ben formulata contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge. E dico subito perchè non è ben formulata, perchè è una petizione di principio.

È una norma veramente abnorme, scusate il bisticcio: « Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata ».

È una petizione di principio. Infatti questa norma, giustissima nella sua premessa perchè ripete principi contenuti nella Costituzione in vari articoli (quello sulla eguaglianza dei cittadini, sul divieto di indiscriminazione per fede religiosa o appartenenza ad associazioni politiche), quando dispone che il licenziamento determinato da ragioni di credo politico od altro, è nullo indipendentemente dalla motivazione adottata, si riferisce al licenziamento con una motivazione diversa dalle ragioni di credo politico, sindacale o fede religiosa.

Pertanto, cosa significa dire che il licenziamento determinato da ragioni politiche è nullo indipendentemente dalla motivazione adottata? Se vi è una motivazione, certo non è quella relativa a ragioni politiche o di credo religioso. Allora il problema è quello di riscontrare, attraverso il meccanismo posto in essere dalla legge, la rispondenza della motivazione alla realtà. Se la motivazione non è quella vietata, interviene la facoltà di riscontrare la rispondenza della motivazione alla realtà. Se la motivazione lecita corrisponde alla realtà, il licenziamento è va-

lido, cioè il licenziamento ha una giusta causa.

Pertanto è una norma veramente di patologia legislativa, pur avendo un contenuto nobile ed in armonia con la Costituzione.

D'altra parte la giurisprudenza, dal 1924 ad oggi (avrei potuto portarvi centinaia di sentenze della suprema Corte), ha ripetuto, ha riaffermato il principio che i fatti costituenti giusta causa debbono essere determinativi della stessa e non possono essere suppliti con fatti che su di essa non influirono. Vedete, la suprema Corte è stata molto più precisa e più stringata del Governo perchè ha proposto un principio che risponde veramente alla realtà del rapporto, mentre questa norma è una norma che o è ultronea o è una petizione di principio.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questa norma il Governo l'ha approvata, non l'ha proposta.

N E N C I O N I. Daremo l'attenuante della minore età a questo Governo.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La darò anche a lei perchè lei voterà la legge. (*ilarità*).

N E N C I O N I. Ha veramente ragione, onorevole Ministro, ma con una differenza: noi votiamo questa legge perchè vogliamo riaffermare un principio. Il Governo, veramente in minore età, ha avuto tutto il tempo di pensare, di meditare, tempo che noi non abbiamo perchè la nostra volontà è tesa a non insabbiare questo provvedimento. E noi siamo certi, per ragioni che sono apparse evidenti, che questo disegno di legge, se tornasse all'altro ramo del Parlamento, sarebbe insabbiato perchè non ci sfugge, onorevole Ministro — ed è questa la ragione della nostra meditata deliberazione — che una gran parte della Democrazia cristiana è contraria a questo provvedimento; non ci sfugge che i sindacalisti della CISL alla Camera hanno parlato contro il disegno di legge, non ci sfugge che la CISL, apertamente, anche in quest'Aula si è dichiarata contraria a questo provvedimento. E noi che

abbiamo addossato ai sindacalisti della CISL la responsabilità giuridica, morale e politica di avere affossato la norma contenuta nell'articolo 39 della Costituzione, per reazione, anche malgrado le imperfezioni di cui parlerò — e questa non è l'unica, ce ne sono molte altre — votiamo questi principi perchè desideriamo che vengano accolti nell'ordinamento giuridico, salvo poi intervenire con modifiche per perfezionare gli istituti. Secondo i sindacalisti della CISL la norma contenuta nell'articolo 39 della Costituzione contiene disposizioni contrastanti e precisamente vi è contraddizione tra il principio della libertà sindacale e il principio, posto dalla Costituzione, dell'unitarietà della rappresentatività sindacale in ordine alla potestà negoziale. Questo contrasto affermato dalla CISL, per cui sarebbe impossibile attuare praticamente questa norma, è meramente pretestuoso. La norma contenuta nell'articolo 39 pone le premesse della concreta possibilità di negoziazione perchè la negoziazione può essere concepita tra le associazioni sindacali antagoniste, in modo unitario, perchè sarebbe veramente inconcepibile la posizione corale di contrattazione. Quale forza contrattuale potrebbe avere una rappresentanza corale di fronte ad una rappresentanza unitaria? Dunque vi è stata una precisa volontà di non attuare la Costituzione. Ecco la ragione per cui noi vogliamo la riaffermazione di questo principio che scaturisce dalla Costituzione e da 40 anni di lotta condotta a favore del mondo del lavoro.

Onorevoli colleghi, per quanto concerne il disegno di legge nella sua articolazione, noi siamo favorevoli al contenuto dell'articolo 1, cioè respingeremo l'emendamento proposto da parte democristiana che riteniamo strumentale e l'emendamento proposto da parte liberale. Ve ne diciamo subito le ragioni. L'articolo 1 del disegno di legge in esame contiene la sostanza innovatrice: pone il principio che, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento, di contratto collettivo o individuale, il recesso unilaterale del da-

tore di lavoro, cioè il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, o per giustificato motivo. L'inciso « ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile » io credo che sia ultroneo, anzi postula confusione di concetti. L'emendamento proposto mira a cancellare l'inciso « o con enti pubblici ». Siamo attenti, onorevoli colleghi, perchè i casi sono due: o noi stabiliamo un principio, e allora non vi possono essere discriminazioni; o noi stiamo per approvare un disegno di legge settoriale, e allora è possibile anche che discriminazioni vi siano. Noi siamo contrari alla soppressione dell'inciso perchè il principio non deve avere alcuna limitazione che potrebbe essere anche lesiva di una norma della Costituzione.

Non si può dire, onorevole Ministro, che l'ente pubblico deve vivere al di fuori di questa normativa. Quando si sostiene questa tesi, che ho sentito ripetere anche in Commissione, si dimentica che all'inciso « o con enti pubblici » segue l'espressione « ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge ». Pertanto, coloro che sostengono che la norma di cui all'articolo 1 potrebbe anche incidere sull'organico o sullo statuto dei pubblici dipendenti, sostengono un non senso appunto perchè a quell'inciso segue la precisazione « ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge ». Il disegno di legge, cioè, tende a porre il principio della stabilità del lavoro, ed evidentemente sono esclusi quegli enti in cui la stabilità del lavoro è già espressamente stabilita con norme di legge.

Si può pensare, però, anche ai salariati, agli avventizi, a determinate particolari situazioni che si riscontrano sia nello Stato, ente pubblico per eccellenza, sia in altri enti. È opportuno allora, se non dovesse essere accolto l'emendamento democristiano e liberale, come noi auspichiamo, che si riaffermi il principio secondo il quale la norma deve comprendere l'intero mondo del lavoro, compresi gli enti pubblici, escluso naturalmente lo Stato perchè lo Stato ha un suo organico, una sua legge che regola, anche per i salariati e per gli avventizi, il rapporto di lavoro attraverso particolari norme richia-

mate ricettiziamente dall'articolo 1 dello stesso disegno di legge.

Di fronte ad alcune perplessità che sono state affacciate sia in Commissione che in Aula, sarebbe opportuno che il Ministro, nel corso della sua replica, stabilisse l'ambito di applicazione dell'articolo 1: ciò potrebbe essere utile domani anche come elemento di interpretazione di tale norma.

Se invece, come noi riteniamo, l'emendamento proposto ha altri scopi, cioè scopi di carattere politico, sarebbe inutile continuare in questa disamina. Ma vi è un'altra ragione per la quale ritengo inaccoglibile l'emendamento democristiano e liberale. Posto infatti il criterio della universalità del principio, la esclusione veramente è un fatto che potrebbe essere indicativo di una determinata interpretazione. L'esclusione è pericolosa proprio perchè la limitazione è stata inserita attraverso un emendamento. Se la questione non fosse stata posta l'interpretazione poteva anche non porre questioni controverse. In buona sostanza, il fatto che un voto del Parlamento escluda gli enti pubblici sottolinea proprio una volontà diretta all'esclusione di tutti gli enti pubblici compresi lo Stato. È una volontà precisa. Cioè noi avremo nel mondo del lavoro una discriminazione: la conquista della giusta causa sarebbe esclusa, per espressa volontà del Parlamento, dagli enti pubblici compreso lo Stato. Mi sembra che questa non sia la volontà del legislatore che ha voluto riaffermare un principio, e lo ha mostrato, come conquista del mondo del lavoro. Ora, se è conquista del mondo del lavoro deve comprendere l'intero mondo del lavoro e non particolari settori.

Ma vi è un'altra ragione. Nell'emendamento, che poi è il testo proposto dalla Commissione della Camera, si dice: « ...ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, ovvero per giustificato motivo con il preavviso di cui all'articolo 2118 del codice civile. La disposizione del primo comma dell'articolo 2118 del codice civile è abrogata per quanto non compatibile con la presente legge ». Ora io non riesco, senatore Ajroldi, a comprendere cosa significhi « è abrogata per quanto non compatibile con la presente legge ».

L'abrogazione o è espressa o è implicita. Sui banchi della scuola ho imparato, e ancora me lo ricordo, malgrado siano passati tanti anni, che l'abrogazione di una norma (e ciò del resto è contenuto anche nelle pre-leggi) o è espressa o è implicita. Cioè una norma viene abrogata implicitamente per incompatibilità con nuove norme che regolano interamente l'istituto o per espresso comando di legge. Nell'emendamento sono stati messi tutte e due i metodi. Questo è un errore di tecnica legislativa, di correttezza tecnica, comunque non porterebbe grave danno perchè le conseguenze sono pacifiche. Ma vi è un altro errore con maggiori conseguenze. Il disegno di legge in esame non copre tutta l'area del mondo del lavoro: con la limitazione dei 35 dipendenti lasciamo una vasta area delle aziende non regolata da questo disegno di legge.

Perciò non ha senso che la norma contenuta nell'articolo 2118 del codice civile, che è la premessa all'articolo 2119, sia cancellata dall'ordinamento giuridico. Le aziende che hanno dipendenti fino a 35 unità e tutti i rapporti individuali sarebbero al di fuori della tutela e del principio legislativo posto dalla presente legge e al di fuori della norma ordinaria contenuta nel codice civile.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Salvo che per gli articoli 4 e 9.

N E N C I O N I. Ne parlerò tra poco.

Ripeto il concetto: salvo che non vogliamo riesumare il decreto 13 novembre 1924, tali settori perderebbero anche il diritto che è stato allora riconosciuto ai dipendenti che fossero licenziati senza giusta causa. E stiamo attenti, perchè questo emendamento democristiano, per salvare qualche settore (e ancora non capisco esattamente l'obiettivo) o comunque, se non fosse un emendamento insabbiare il disegno di legge — allora tutto è possibile — lascerebbe senza tutela legislativa un grandissimo settore di aziende e un numero altissimo, che non posso calcolare, di lavoratori senza neanche quella conquista del 1924 che noi rivendichiamo come patrimonio sacro. Stiamo attenti pri-

ma di modificare il codice civile, cioè il cardine di tutto l'ordinamento giuridico privatistico. Stiamo attenti perchè commetteremmo un errore di tecnica legislativa, ma commetteremmo anche una ingustizia nei confronti del mondo del lavoro, ingustizia che sarebbe veramente difficile poi cancellare.

Ecco la ragione per la quale siamo contrari all'emendamento democristiano. Siamo contrari per ragioni di principio, siamo contrari perchè il principio deve avere valore per tutto il mondo del lavoro, siamo contrari perchè l'abrogazione dell'articolo 2118 lascerebbe senza quella minima tutela il mondo del lavoro o gran parte del mondo del lavoro.

Ho già parlato dell'articolo 3 e voglio riferirmi all'osservazione che mi ha fatto l'onorevole Ministro, cioè che il principio posto dagli articoli 4, 5 e 6 non ha il limite dei 35 dipendenti. Anche questa è un'anomalia della legge. Ho già detto prima che il principio contenuto nell'articolo 4 o non si sa cosa sia o è ultroneo, comunque è meno preciso della conquista giurisprudenziale di questo principio, come giustamente diceva il senatore Pafundi, della motivazione simulata e potrebbe essere riaffermato, ma riaffermato come la giurisprudenza aveva indicato e come centinaia di sentenze hanno indicato. Avremmo però un'anomalia, in quanto, mentre il principio viene a tutelare tutti i lavoratori ad eccezione dei lavoratori delle aziende che abbiano meno di 35 dipendenti...

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La legge non dice: nelle aziende che abbiano meno di 35 dipendenti...

N E N C I O N I. E che significa questo?

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lo dice il relatore, mi pare.

N E N C I O N I. Il fatto è che l'entità economica dell'impresa — parliamo di impresa — è indicata, secondo questo disegno di legge, dal numero dei dipendenti, e qui vi è un'anomalia.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La mia osservazione era diretta a dire un'altra cosa, cioè che l'articolo 11 non si riferisce nè all'impresa nè alla azienda, ma parla di datore di lavoro in generale. Il suo pensiero la porta sempre a ricondurre anche l'articolo 11 all'impresa, il che non è.

N E N C I O N I. Vede, onorevole Ministro, questo che lei dice è esatto, è esatissimo, però è un'altra anomalia del disegno di legge, perchè avrebbe dovuto il disegno di legge, secondo la terminologia ormai tradizionale, o comprendere esattamente il lavoro organizzato ad impresa, o parlare di datore di lavoro e di prestatore di opera. Invece nel disegno di legge si parla e di datore di lavoro e di imprese organizzate, tanto che vi sono stati degli autorevoli commentatori di questo disegno di legge che hanno detto: siccome si parla e di datore di lavoro (ad esempio nell'articolo 1) e di imprenditore (e questo all'articolo 2 che inizia con le parole « L'imprenditore deve comunicare per iscritto... »), ebbene, vogliamo essere chiari? Si tratta di imprenditore o si tratta di datore di lavoro? Si tratta di azienda organizzata o si tratta di datore di lavoro? Questo è il punto, onorevole Ministro!

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Già, ma me lo dovrebbe spiegare lei.

N E N C I O N I. Ora non è colpa nostra se ci troviamo di fronte ad uno strumento legislativo che non ha obbedito all'esigenza di uniformità di terminologia, perchè avrebbe dovuto esattamente parlare di datore di lavoro, con termine onnicomprensivo; mentre, se io dovessi darle un mio parere sull'interpretazione sistematica di questo disegno di legge, le direi che, data la terminologia dell'articolo 2, debbo ricondurre l'articolo 1 ad una inesatta terminologia e ritenere (nel più il meno) che il disegno di legge ha voluto riferirsi ad un datore di lavoro organizzato ad impresa e non al datore di lavoro singolo. E non ab-

biamo bisogno di ricorrere ai sacri principi, perchè vi è il codice civile che stabilisce esattamente che cosa significa datore di lavoro, che cosa significa imprenditore, che cosa significa azienda. Analoga discussione l'abbiamo fatta in quest'Aula anche quando si è trattato di esaminare il disegno di legge sulla nazionalizzazione delle aziende elettriche.

In questo disegno di legge, che fu al nostro esame per parecchio tempo, si faceva una grande confusione tra impresa, azienda e consimili. Comunque, io sono d'opinione che l'interpretazione sistematica — ecco perchè insisto sul termine « impresa » — richiami, specialmente in forza dell'articolo 2, il concetto del datore di lavoro identificandolo con l'imprenditore, cioè si riferisca al lavoro organizzato ad impresa.

Comunque, l'articolo 11 dispone: « Le disposizioni della presente legge non si applicano ai datori di lavoro che occupano fino a 35 dipendenti e nei riguardi dei prestatori di lavoro... ». Però la norma contenuta nell'articolo 11 esclude espressamente e fa salve le disposizioni degli articoli 4 e 9. L'articolo 4 è quel famoso *rebus* di cui parlavamo prima; con l'articolo 9 si dispone che l'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Sono due principi, cioè, che sono due conquiste; sono due principi da riaffermarsi per tutto il mondo del lavoro, sono due principi che il disegno di legge ha voluto riaffermare anche nelle aziende fino a 35 dipendenti.

Quale sia stata la ragione, onorevole Ministro, per cui si è voluto escludere le aziende o il datore di lavoro fino a 35 dipendenti è intuitiva: ci sono degli studi professionali, ci sono dei rapporti esclusivamente di fiducia, ci sono dei rapporti individuali in cui non si può interferire con posizioni, possiamo dire, di carattere sindacale. Però, onorevole Ministro, vogliamo riconoscere che, se tutto questo ha una determinata ragione pratica, incide anche sui principi? Dobbiamo ormai considerare il rapporto di lavoro non più come rapporto di scambio, mercede contro prestazione d'opera, e dobbiamo arrivare invece al rapporto di la-

voro inteso come rapporto associativo, con tutte le conseguenze di carattere giuridico e di carattere morale. Sarebbe stato opportuno perciò non fare discriminazioni, perchè la discriminazione è nel fatto e non dobbiamo trasferirla nel diritto. Certo, una domestica o un autista sono legati da un rapporto di fiducia; ciò non toglie però che il lavoratore possa essere tutelato dallo stesso principio il quale tutela la stabilità di lavoro del dipendente da un'impresa, da un'industria, quel principio che può veramente considerarsi conquista quando sia universalmente riconosciuto.

Tra gli altri principi che pone questo disegno di legge vi è la necessità del licenziamento scritto con esclusione di quello *ad nutum*. Io ritengo, senatore Ajroldi, che esso sia dettato *ad substantiam*, altrimenti non avrebbe alcuna giustificazione; ritengo cioè che sia giuridicamente inesistente il licenziamento non consacrato dalla forma scritta, la quale ultima non può essere considerata *probatione tantum* in quanto ciò costituirebbe un assurdo...

P A F U N D I . Sarebbe l'esasperazione della forma.

N E N C I O N I . Lo sarebbe veramente.

Concludendo, vi chiedo scusa di essermi a lungo trattenuto su alcuni concetti che ritenevo basilari per la nostra azione politica e che hanno giustificato il nostro atteggiamento di fronte ad un disegno di legge così perplesso, imperfetto e perfezionabile attraverso provvedimenti successivi che, dopo un esame maturato, possano ricondurre il recesso unilaterale del datore di lavoro ad una normativa che risponda a criteri di stabilità del lavoro, di imprescindibilità della indennità in caso di recesso, sia pure giustificato, e possano finalmente varare una concezione del lavoro in armonia con 40 anni di travaglio sindacale, giurisprudenziale e legislativo. Affrancati i lavoratori dalle nebbie e dagli errori dell'internazionalismo, restituito al mondo del lavoro, con il senso della realtà, il sentimento della Nazione e ai lavoratori il necessario carattere nazionale, veramente l'attributo dell'uomo, che pure fu conside-

rato di volta in volta come una maledizione, come una pena, come una forma di esoso sfruttamento, si potrà abbellire di un valore etico ed apparire, come è, il mezzo, lo strumento della propria elevazione e il tributo con cui l'individuo soddisfa al suo debito di concorrere al benessere, al progresso della collettività nazionale.

Grazie, signor Presidente. (*Applausi dalla estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

F E N O A L T E A , relatore. Signor Presidente, il relatore non può prendere la parola per le sue considerazioni conclusive senza manifestare preliminarmente il suo grato animo ai colleghi che hanno avuto espressioni di apprezzamento per la sua relazione, espressioni che egli accredita alla loro bontà e al carattere appassionante della materia che ci sta dinanzi, e senza sottolineare altresì il carattere straordinariamente, ma non eccezionalmente, sereno ed elevato del dibattito.

Il relatore sarebbe lieto di rispondere partitamente a tutti gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito, i cui argomenti sono stati tutti acuti, profondi, degni della più grande considerazione. Ma il relatore, giovandosi anche dell'ampiezza della relazione scritta, chiede il permesso di attenersi, anche in considerazione dell'ora del tempo e della non dolce ma dura stagione dei lavori parlamentari, all'essenziale, a ciò che dovrà essere deciso questa stessa mattina: si limiterà quindi a dare atto che da ogni parte, salvo due sole voci, non per questo meno autorevoli, si è espresso un consenso di fondo sugli obiettivi che il disegno di legge intende perseguire.

I dissensi si manifestano sulla formulazione delle varie norme, formulazione che, si afferma (e il relatore consente), non è priva di numerose e serie imperfezioni.

Tuttavia è parere del relatore che nessuno dei difetti che si imputano alle norme in esame sia tale da non poter essere superato dall'attento interprete. E, se è così, questo argomento vale anche per l'emendamento presen-

tato dal senatore Pezzini e da parte liberale che si assume come il più importante, emendamento che dovrebbe chiarire la dissonanza tra l'articolo 1 e l'articolo 2, dissonanza però che è eliminata da tutto il complesso del disegno di legge il quale conclama, direi in ogni sua riga, che nella intenzione del legislatore esso si applica al lavoro organizzato nell'impresa.

Si dirà che questa non è una ragione sufficiente per rifiutare una modificazione che a prima vista appare opportuna e che l'introduzione di un solo emendamento fornisce garanzia che l'altro ramo del Parlamento rapidamente lo farà proprio e licenzierà, nel breve termine di pochi giorni, il disegno di legge.

Sia lecito al relatore affermare che egli non ritiene consistente questa garanzia. Nessuna garanzia è possibile perchè nessuno è padrone del futuro. Non solo, ma è stato annunciato da una delle parti politiche qui presenti che, se dovesse essere approvato un emendamento, molti altri ne sarebbero presentati.

Il relatore concorda con la logica di questo preannuncio e ritiene invero che non sarebbe conforme al prestigio del Senato se il disegno di legge dovesse tornare alla Camera per un solo emendamento, giacchè, approvando il disegno di legge nel testo che ci sta dinanzi, il Senato manifesterebbe una volontà politica che potrebbe essere variamente giudicata, ma che non potrebbe essere misconosciuta, mentre, rinviando il disegno di legge con un solo emendamento, il Senato sembrerebbe aver veduto una sola imperfezione del disegno di legge e non le altre. Evidentemente il Senato, che è sovrano, non è affatto vincolato alle decisioni dell'altro ramo del Parlamento, ma non può non tener conto dei fatti nel loro valore di accadimenti iscritti in un passato che nessuno può modificare. E i fatti ci ricordano quanto sia stato contrastato e laborioso il cammino parlamentare di questo provvedimento davanti alla Camera dei deputati e come, al termine, esso sia stato, pressochè unanimemente, approvato nel testo che ci è dinanzi.

Tutti gli argomenti razionali, onorevoli colleghi, militano a favore, secondo l'avviso del relatore, dell'approvazione del disegno di legge nel testo che ci è sottoposto. Ma la razionalità non basta; basterebbe se la politica fosse una scienza, ma è un'arte. E tutti sanno quale valore sia da attribuirsi agli imponderabili nella vita politica, e tra gli imponderabili rientrano quegli argomenti che sono di per sè o appaiono di minor valore. Vi rientra anche lo stato dell'opinione pubblica. Siamo noi i servi pedissequi dell'opinione? Al contrario, noi ne siamo gli interpreti più autorizzati. Ed è per questo che dobbiamo tenerne conto. L'opinione sollecita l'approvazione del disegno di legge; i motivi di fatto che ne hanno suggerito la presentazione sono tuttora efficaci. Il futuro del disegno di legge, ove dovesse tornare all'altro ramo del Parlamento, si presenta oggi come sommamente incerto. Ed è evidente che noi non possiamo considerare questo provvedimento come considereremmo una legge che per avventura disciplinasse i diritti catastali. Formalmente l'uno e l'altro provvedimento non differirebbero in alcun modo: sono ambedue espressione della volontà del legislatore, ma politicamente un abisso li separa; politicamente tutto ci consiglia a sollecitare la introduzione non soltanto nell'ordinamento giuridico, ma nel costume e nella mentalità generale, dei principi contenuti nel disegno di legge.

Prevalgono dunque le considerazioni politiche; ad esse nessuno può soccorrere, salvo noi. Alle considerazioni giuridiche possono soccorrere e soccorreranno la prassi sindacale, la perspicacia della dottrina, la scienza dei giudici, la sapienza della Corte costituzionale; soccorreremo noi stessi con norme di interpretazione autentica ove ciò dovesse rivelarsi opportuno.

Ho parlato di considerazioni politiche, non già di considerazioni partitiche: considerazioni politiche nel senso più alto della parola, cioè di cosa attinente al reggimento della cosa pubblica nel suo complesso, ricordando anche che indagini svolte negli Stati Uniti hanno accertato che la riduzione dell'assolutismo padronale non nuoce, anzi giova, allo sviluppo economico generale.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue FENOALTEA, relatore). Non vorrei certo essere accusato di operaismo, che è una deviazione intellettualistica. L'intellettuale considera la condizione operaia dal di fuori e secondo i propri schemi mentali: essa va invece considerata dal di dentro, cosa difficile, talora impossibile per chi operaio non sia, ma alla quale possono aiutare documenti come il non dimenticato e drammatico opuscolo che andò sotto il nome di « Libro bianco delle ACLI », come i preziosi volumi della relazione della Commissione d'indagine sulle condizioni dei lavoratori e come altri testi che sono stati citati anche qui nel corso della discussione.

Onorevoli colleghi, vorrei insistere sulla urgenza e sulla stessa possibilità, perchè anch'essa è incerta, a mio modo di vedere, se il disegno di legge dovesse essere restituito all'altro ramo del Parlamento, di introdurre, come già ho accennato, nel costume, e non soltanto nell'ordinamento giuridico, i principi ai quali il disegno di legge si ispira, principi che sono di pratica attuazione in altri Paesi, ma nei confronti dei quali il nostro non è un Paese avanzato.

Durante il recente soggiorno del Presidente della Repubblica in Svezia, un giornalista del seguito interrogò gli operai italiani impiegati in una fabbrica di quel Paese per sapere se non desiderassero tornare in Italia, posto che, trattandosi di operai altamente specializzati, avrebbero sicuramente trovato occupazione in patria e anche mercedi non inferiori a quelle godute in Svezia. La risposta fu la seguente: « No, perchè qui in Svezia, terminato il lavoro, nessuno ci considera più operai, mentre in Italia possiamo anche indossare la marsina, ma siamo sempre considerati operai, cioè inferiori ». È ancora numeroso da noi il ceto di coloro che considerano la classe operaia come una classe inferiore. Questa considerazione va eliminata senza ritardo perchè è incivile e indegna di un Paese moderno, oltre che ma-

nifestamente contraria allo spirito che anima la Costituzione repubblicana.

Alla modificazione di questo costume il relatore è certo che il disegno di legge validamente contribuisca, e dall'introduzione di un nuovo costume dipenderà una migliore atmosfera nei rapporti di lavoro, dipenderà, anche con il tempo e l'ausilio della giurisprudenza, una più facile applicazione delle norme del disegno di legge che sembrano presentare oggi difficoltà.

« Noi dobbiamo protezione a quella classe di uomini i quali, non avendo altra proprietà che il loro lavoro e la loro laboriosità, hanno tanto più il bisogno e il diritto di impiegare in tutta la loro estensione le sole risorse di cui dispongono per vivere. Noi abbiamo veduto con pena i molteplici attentati che a questo diritto naturale e comune sono stati perpetrati da istituzioni antiche, è vero, ma alle quali nè il tempo, nè le opinioni, nè gli atti stessi dell'autorità, che sembrano averli consacrati, hanno conferito legittimità. Facendo l'uomo suscettibile di bisogni e rendendogli necessaria la risorsa del lavoro, Dio ha fatto del diritto al lavoro la proprietà di ciascuno e questa proprietà è la prima, la più sacra, la più imprescrittibile tra tutte ».

Queste parole oggi sarebbero facilmente tacciate di spirito paternalistico, ma non era così quando furono scritte giacchè si leggono nell'Editto di Turgot del 1776. Dopo 190 anni è utile che queste parole siano meditate da ancora troppo numerosi cittadini italiani. Dopo 190 anni i criteri che esse racchiudono nulla hanno perduto del loro valore. Dopo 190 anni esse non sono ancora pienamente entrate nella nostra condotta.

A noi, onorevoli colleghi, il compito di disporre con la forza del diritto una loro più intensa, più moderna, più umana applicazione. (Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono veramente lieto di constatare che al Senato, come già nell'altro ramo del Parlamento, la discussione su questo disegno di legge, dopo la dotta, pregevole relazione del senatore Fenoaltea, è stata ampia, esauriente e costruttiva.

In realtà il Senato ha chiaramente avvertito che la garanzia della posizione giuridica del lavoratore e l'interesse di questo alla conservazione del rapporto di lavoro rappresentano il problema più importante per una società che, come la nostra, intende assicurarsi nuove mete di progresso economico e civile potenziando e valorizzando il lavoro in tutte le sue forme.

Questa legge è stata pertanto ritenuta, sia in questo come nell'altro ramo del Parlamento, come il punto più qualificante del programma del Governo di centro-sinistra che noi intendiamo portare innanzi come ferma determinazione, al quale non contrasta certamente quella opportuna gradualità che è dettata dalla esigenza di non configurare i nuovi istituti come concessione elargita dall'alto, ma di farli penetrare nella realtà sociale come conquista maturata dalla stessa coscienza popolare.

Soltanto a questa condizione le leggi sociali, anziché rivelarsi quali effimere concezioni teoretiche (di quelle che ricordava testè il senatore Fenoaltea quando richiamava talune proclamazioni della rivoluzione francese fin dalla fine del '700), in quanto prive di aderenza alla realtà politica, si affermano invece come elementi stabili e definitivi dell'ordinamento giuridico e sociale. L'appunto che da qualche parte è stato mosso, secondo cui questa legge nella comparazione con quelle analoghe di altri Paesi le sopravanzerebbe (qui mi permetto di dissentire dalle osservazioni fatte dal senatore Fenoaltea circa l'arretratezza della nostra legislazione sociale)...

F E N O A L T E A , *relatore*. Non ho detto questo. Ho accennato all'atteggiamento mentale di alcuni nostri concittadini.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono lieto di avere provocato questa sua rettifica perchè poteva apparire dalla sua relazione che, richiamando l'opinione di un operaio in Svezia, si sia dal suo banco voluta affermare una inferiorità che non esiste, perchè la nostra legislazione sociale, come è stato riconosciuto anche dall'Organizzazione internazionale del lavoro, è tra le più avanzate del mondo.

B I T O S S I . È molto discutibile la sua osservazione, onorevole Ministro...

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Senatore Bitossi, lei sa benissimo che in materia di assegni familiari, ad esempio, siamo all'avanguardia. (*Interruzione del senatore Bitossi*).

L'appunto che da qualche parte è stato mosso, secondo cui questa legge nella comparazione con quelle analoghe di altri Paesi le sopravanzerebbe nella tutela del rapporto di lavoro, a mio avviso non deve essere considerato una critica, ma, al contrario, un elogio al provvedimento di legge che, ottemperando ai precetti della nostra Costituzione, ha ritenuto di accordare con l'articolo 4 una protezione più penetrante al rapporto di lavoro, dichiarando la nullità del licenziamento quando esso sia determinato da motivi religiosi, politici o sindacali. Non posso quindi condividere il motivo di allarme sugli investimenti e sulla produzione che ne ha tratto il senatore Pasquato. L'imprenditore consapevole delle sue responsabilità sociali non interromperà, ne sono sicuro, in alcun modo lo slancio della propria iniziativa, poichè egli non ha nulla da temere dall'accertamento sui motivi del licenziamento che è demandato dalla legge alla Magistratura, la quale, nella serena sfera della sua obiettività, stabilirà se ricorrono o meno i presupposti asseriti dal lavoratore e quale risarcimento pecuniario debba a questo riconoscere nel caso di constatata illiceità del licenziamento per

la violazione delle garanzie costituzionali del cittadino.

Questa legge, come è stato osservato, non è uno strumento della lotta di classe, ma è un atto di giustizia sociale che tende ad instaurare un clima più sereno nei rapporti tra capitale e lavoro.

Ma, più che rilevare le critiche ai singoli articoli, a me preme di sottolineare che anche in questo ramo del Parlamento si è registrato il sostanziale consenso di tutti i Gruppi parlamentari sulla necessità di modificare l'articolo 2118 del codice civile introducendo la possibilità di un controllo di merito sui motivi del licenziamento. Non credo necessario dilungarmi su tutti i precedenti di origine parlamentare, sindacale o giurisprudenziale. Voglio riferirmi soltanto alla nota sentenza della Corte costituzionale concernente l'articolo 2118 del codice civile e all'accordo interconfederale del 29 aprile 1965 che hanno fornito al Governo preziosi criteri per la determinazione del concreto contenuto delle nuove soluzioni date dal disegno di legge al problema della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'imprenditore.

Poichè il senatore Di Prisco ha sottolineato l'esigenza della riforma dei codici, mi sia consentito ricordare che la necessità di adeguare il precetto dell'articolo 2118 del codice civile allo spirito e alla lettera della Costituzione della Repubblica venne avvertita dal Governo fin dal 1963, quando, in qualità di Guardasigilli, nel presentare al Parlamento il disegno di legge n. 557 sulla riforma dei codici, ponevo in evidenza come il libro V del vigente codice civile — quello sull'impresa e sul lavoro — più di ogni altro esprime i lineamenti corporativi della legislazione del 1942 e richiede quindi precise riforme, da articolarsi in due direzioni: adeguamento alla Costituzione ed alla nuova realtà economico-sociale nell'ambito della quale si muovono oggi i rapporti di lavoro.

Desidero anche precisare che fui io stesso a costituire la Commissione per la formulazione del disegno di legge sulla giusta causa nei licenziamenti individuali, ed anzi, date le difficoltà che la Commissione stessa incontrava nel suo difficile compito di tradurre in norme di legge principi che fino ad allora

avevano formato oggetto di accordi sindacali, presiedetti io stesso talune sedute per avviare a soluzione il problema della formulazione del disegno di legge. Queste cose le dico non per rivendicare meriti di priorità nell'esame del problema, ma unicamente per dimostrare l'infondatezza dell'accusa contraria del disinteresse del Governo e del ritardo con cui questo disegno di legge sarebbe stato presentato e discusso. Non vi è nessuna fievole o scarsa volontà da parte del Governo di portare innanzi questo provvedimento, certamente atteso dal mondo del lavoro.

Desidero inoltre ribadire, di fronte alla rinnovata critica circa l'interferenza della legge nelle competenze delle organizzazioni sindacali, che l'iniziativa legislativa del Governo non soltanto è conforme al sistema instaurato dalla Costituzione, che vuole tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, ma è imposta dalla necessità di modificare un principio avente valore formale di legge, qual è quello sanzionato nell'articolo 2118 del codice civile. Su tale modifica tutti i senatori concordano, ma qualcuno, specialmente in Commissione, ha affermato che sarebbe stata sufficiente l'abolizione del licenziamento *ad nutum*. Al riguardo osservo che non sarebbe stato possibile limitarsi alla soppressione pura e semplice dell'articolo 2118 del codice civile, poichè per assoggettare a sindacato il potere di licenziamento era ed è indispensabile stabilire la obbligatorietà della motivazione scritta per rendere possibile al magistrato od al collegio arbitrale di pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento medesimo.

In relazione a questo punto, che rappresenta il profilo fondamentale della nuova disciplina dei licenziamenti individuali, desidero sviluppare un concetto al quale accennai brevemente nell'altro ramo del Parlamento. La giusta causa costituisce normalmente l'interesse particolare che viene soddisfatto con l'atto di recesso, interesse la cui esistenza viene desunta dalla presenza di determinate circostanze giustificative. La previsione legislativa ha così per oggetto la determinazione di un nesso eziologico tra l'atto di recesso e le circostanze in que-

stione, attributive del diritto di cui l'atto medesimo costituisce esercizio.

Per effetto dell'innovazione apportata con il presente disegno di legge, il recesso dal rapporto di lavoro risulta in ogni caso subordinato alla presenza di circostanze inerenti al profilo funzionale della causa giuridica del contratto, cioè a circostanze che influiscono negativamente sulla concreta realizzazione degli interessi tutelati.

La particolare fisionomia delle controversie che potranno sorgere dall'applicazione della legge ha reso opportuna l'attribuzione al pretore della relativa competenza, mentre la necessità di assicurarne una soluzione il più possibile rapida ha consigliato la previsione di brevi termini perentori per l'esperimento dell'azione giudiziaria.

Infine, non poteva non attribuirsi anche ai lavoratori non iscritti alle associazioni sindacali la possibilità di avvalersi di procedure analoghe a quelle previste dalla contrattazione in vigore. Risulta quindi evidente che il disegno di legge in discussione rappresenta un atto di doverosa assunzione di responsabilità da parte del Parlamento e del Governo, che riconoscono di non potersi sottrarre all'esigenza di esercitare i poteri loro conferiti dalla Costituzione repubblicana per rendere più proporzionato alla realtà dei rapporti sociali l'esercizio dell'autonomia del datore di lavoro in ordine alla risoluzione del rapporto. Il provvedimento che si trova ora alla approvazione del Senato ha avuto, come è stato rilevato anche dal relatore, un *iter* legislativo complesso, che ha portato ad una attenta e ponderata valutazione delle soluzioni adottate dal Governo e dal Parlamento e alla modificazione di talune norme del primitivo disegno di legge governativo; modificazione che il Governo peraltro ha ritenuto di poter accogliere perchè conforme allo spirito del suo disegno di legge e soprattutto alla sopraggiunta sentenza della Corte costituzionale del 9 giugno 1965. Dico sopraggiunta, perchè la sentenza fu pubblicata dopo il 25 giugno, data di presentazione del disegno di legge.

Credo che mai come in questo caso la discussione parlamentare si sia rivelata feconda di positivi risultati, poichè il contri-

buto di esperienze recato dagli onorevoli parlamentari, prima nel corso del lungo ed esauriente dibattito svoltosi alla Camera dei deputati e poi nella discussione svoltasi in quest'Aula, ha posto in evidenza talune esigenze pratiche di rilevante importanza, che hanno trovato il Governo responsabilmente disposto a riconoscerne la fondatezza, facendo proprie le conseguenti soluzioni legislative.

Peraltro, l'attuale formulazione dell'articolo 1 è stata introdotta nel testo contro il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Governo. Tale contrario avviso evidentemente non è stato determinato da una posizione di pregiudiziale rigetto di ogni proposta tendente a modificare un testo sul quale era stato possibile raggiungere un'intesa fra tutti i Gruppi politici della maggioranza governativa, ma perchè nella realtà esso alterava, come altera, la struttura giuridica e sociale del provvedimento, che fu concepito fin dalle prime proposte di legge in materia — mi riferisco alla proposta Di Vittorio del 1957, che ieri fu ricordata anche in quest'Aula — proprio nella previsione di ristabilire nel quadro dell'impresa quell'effettiva e sostanziale parità delle parti che, in base alla vigente disciplina, aveva un valore prevalentemente formale.

L'esclusione dal provvedimento sia del datore di lavoro non imprenditore sia degli enti pubblici, deve quindi essere valutata in questo contesto e nella considerazione che il problema della regolamentazione dei licenziamenti individuali si pone soprattutto nei confronti dell'impresa.

A questo punto mi preme eliminare lo equivoco di una divergenza di opinioni in seno alla maggioranza governativa, poichè la relazione Fenoaltea chiaramente afferma che la legge si riferisce al rapporto di lavoro nell'impresa, e il relatore l'ha ribadito nella relazione orale che testè ha esposto al Senato: « Analogo è il sommerso parere del relatore circa i rilievi specifici più sopra riferiti: pur riconoscendone, come si è detto, la fondatezza e la serietà, essi non appaiono tali da non poter essere superati, in sede di applicazione concreta, da una interpretazione logica, sistematica, finalistica delle varie nor-

me, le quali, secondo il canone usuale, vanno interpretate le une per mezzo delle altre. Se è vero, ad esempio, che l'articolo 1 così come è formulato sembra poter applicarsi anche (caso limite) al lavoratore domestico, gli articoli 3, 4, 8 e 10 convincono che in realtà così non è, sia perchè mal si intende il servizio domestico come attività produttiva, sia perchè è ammissibile che il datore di lavoro ami tener in casa persona della sua medesima fede religiosa, sia perchè non tornerebbe applicabile il concetto di dimensione dell'impresa, sia infine perchè il lavoratore domestico non è, tecnicamente, nè operaio nè impiegato: considerazioni, queste, che determinano, con le altre possibili, il convincimento che le nuove norme si applicano esclusivamente, secondo l'intendimento del legislatore, al lavoro organizzato nell'impresa ».

Ora, mi consenta di osservare il senatore Fenoaltea che certamente, nell'interpretazione della volontà del legislatore, il magistrato o i collegi arbitrali terranno conto di questa sua dichiarazione; però dovranno tener conto anche di quello che si è detto nell'altro ramo del Parlamento perchè è chiaro che la consultazione dei lavori preparatori si deve riferire sia all'uno che all'altro ramo del Parlamento.

Orbene, come è stata approvata nell'altro ramo del Parlamento la modifica all'articolo 1 di questa legge? In un modo abbastanza sommario.

Nella seduta del 10 maggio l'onorevole Cacciatore, con altri colleghi, presentò il noto emendamento sostitutivo del testo della Commissione che si riferiva espressamente all'impresa. L'emendamento è noto perchè è diventato il nuovo articolo 1 del disegno di legge sottoposto al Senato.

L'onorevole Cacciatore, relatore di minoranza, lo illustrò con le seguenti parole: « Nel primo comma dell'articolo primo da noi proposto viene soppresso il concetto di impresa poichè tale concetto non è previsto dal vigente codice civile ». E non c'è nessun'altra parola di spiegazione, cioè nessuna parola che riguardi l'aggiunta dell'ente pubblico, ed anzi la volontà specifica del presentatore dell'emendamento è di sopprimere il concetto di impresa.

E così anche nell'articolo 8 e nell'articolo 11, nei quali la Camera ha approvato un emendamento formale per sostituire alla parola « imprenditore » o « impresa » l'altra « datore di lavoro », è chiaro che l'interprete dovrà pur dare un significato a questa sostituzione per trarne la conclusione che la legge non si applica esclusivamente alla nozione di impresa.

Quindi non è secondo me ammissibile la tesi sostenuta che si debba ricorrere ad una interpretazione la quale è in contrasto con talune modifiche che espressamente sono state portate per escludere il concetto di impresa.

Dicevo dunque che non c'è contrasto sostanziale nella maggioranza governativa perchè tutti, il relatore ed anche il senatore Bermiani ieri (come del resto il senatore Di Prisco) quando hanno parlato dell'articolo 11 e della limitazione dei 35 dipendenti, si sono riferiti espressamente al concetto di azienda. Il pensiero ricorre naturalmente all'impresa, mentre il testo della legge, come mi sono permesso di osservare in una interruzione al senatore Nencioni, parla di datore di lavoro e non già di azienda o di impresa.

Il contrasto è puramente tecnico perchè tutti i Gruppi della maggioranza ritengono che la legge sia limitata esclusivamente al rapporto di lavoro inserito nell'impresa. Soltanto vi è qualche divergenza di ordine tecnico perchè il relatore e i colleghi della sua parte ritengono che la questione possa essere superata attraverso l'interpretazione da parte del magistrato; altri invece ritengono che il concetto vada precisato direttamente dalla legge.

Tutti infatti riconoscono che proprio nell'impresa le parti, nella difesa dei contrapposti interessi, assumono necessariamente posizioni più differenziate per cui alla parte più debole del rapporto, esposta alla possibilità dei licenziamenti *ad nutum*, non poteva non essere assicurata una più ampia tutela giuridica. Che tale esigenza di protezione si ponesse soprattutto nei confronti delle imprese, oltre che dal testo dell'articolo 2 più volte ricordato è confermato dal fatto che le stesse organizzazioni sindacali, nel libero esercizio della loro autonomia contrattuale, hanno da tempo inteso la ne-

cessità di sottoscrivere degli accordi in materia, la cui sfera soggettiva è limitata proprio all'impresa, con la sola esclusione di quelle di piccole dimensioni fino a 35 dipendenti.

Un discorso analogo può essere fatto per gli enti pubblici che non siano costituiti per l'esercizio di un'impresa. E qui rispondo al senatore Nencioni: quando l'ente pubblico è costituito per l'esercizio di un'impresa, è chiaro che la legge, anche nel testo di cui chiede la modificazione il senatore Pezzini, è applicabile; ma quando l'ente pubblico non è costituito per l'esercizio di una impresa il discorso è diverso. L'esclusione di tali enti dalla disciplina prevista nel disegno di legge in esame scaturiva sia dalla considerazione pratica che normalmente gli enti pubblici assicurano ai propri dipendenti la stabilità di impiego e una disciplina del rapporto diversa da quella che intercorre con i privati datori di lavoro, sia dal fatto che, nel settore pubblico, il ricorso al licenziamento senza l'indicazione dei motivi (sottolineo questa differenza) che l'hanno determinato deve ritenersi inammissibile perchè è nota la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui i provvedimenti amministrativi, specie quando riguardano i licenziamenti, devono essere motivati. Quindi la tutela giuridica per gli enti pubblici, sia che esista un regolamento di stabilità, sia che non esista, è in atto perchè la motivazione è già richiesta dai principi generali e dalle leggi in vigore.

In ogni caso sono offerti al lavoratore mezzi di difesa in sede giurisdizionale che consentano non solo un più penetrante controllo in ordine alla legittimità del provvedimento, ma la possibilità, a seguito dell'annullamento, di far rivivere il rapporto di lavoro sotto tutti i profili.

Invece, dichiarando applicabile l'articolo 8 e l'articolo 9 sull'alternativa per il datore di lavoro di riassumere dopo il pronunciato dell'illiceità del licenziamento o di concedere un indennizzo, si indebolisce la difesa del lavoratore dipendente dall'ente pubblico, anzichè rafforzarla.

Ciò rappresenta un indubbio vantaggio per i lavoratori del settore pubblico che da que-

sto punto di vista godono di una posizione più favorevole rispetto a quella dei lavoratori degli altri settori.

D'altra parte, l'applicazione della legge a queste categorie di lavoratori porterebbe con sé l'attribuzione delle relative controversie al giudice ordinario, in deroga all'attuale competenza esclusiva in materia di pubblico impiego attribuita agli organi della giurisdizione amministrativa.

Inoltre, le procedure di conciliazione e di arbitrato non sono agevolmente adattabili alla particolare fisionomia degli enti pubblici. Questi, onorevoli colleghi, sono stati i motivi per cui le competenti Commissioni parlamentari della Camera e il Governo sono stati d'accordo che il provvedimento mantenesse quei lineamenti di cui ho parlato, che cioè si mantenesse nell'ambito del rapporto di lavoro inserito nell'impresa.

Poichè le ragioni che determinarono l'originaria formulazione dell'articolo primo del provvedimento sussistono ancora, il Governo si domanda se, anzichè demandare all'interprete la riconduzione dell'intera legge all'impresa, non sia necessario che il Senato modifichi l'articolo 1 per porlo in armonico rapporto con le altre norme della legge che espressamente si riferiscono al concetto di impresa.

L'approvazione dell'articolo, secondo la formulazione della Commissione della Camera, comporta evidentemente l'esigenza di armonizzare con tale modificazione anche gli articoli 8 e 11 sostituendo alle parole « datore di lavoro » la parola « impresa ». Non vi è nessun pericolo di ritardo nella approvazione di questo emendamento perchè, senatore Fenoaltea, è chiaro che la maggioranza e tutto il Parlamento assumono l'impegno di portare avanti con la maggiore rapidità possibile l'approvazione della legge dinanzi all'altro ramo del Parlamento, che potrebbe intervenire anche con una deliberazione di Commissione in sede deliberante.

Le do assicurazione che il Governo, nel suo insieme, farà il possibile per fare approvare la legge prima delle vacanze — qualora il Senato la dovesse sovranamente modificare — dall'altro ramo del Parlamento.

La relazione presentata dal senatore Feoaltea che, con larghezza di argomenti e di dottrina, si diffonde sul contenuto normativo delle singole disposizioni del disegno di legge, mi esime da un esame analitico dei 14 articoli di cui il provvedimento si compone.

Mi limito pertanto a richiamare l'attenzione di questa Assemblea sulle norme fondamentali del provvedimento che possono essere sintetizzate come segue.

Primo, introduzione di un sindacato di merito sui motivi di licenziamento e correlativamente del concetto di giustificato motivo che si inserisce accanto a quello di giusta causa nei termini che già ho avuto occasione di chiarire.

Come è noto, il concetto di giustificato motivo prospetta un duplice profilo, l'uno di carattere soggettivo, quale sanzione dell'inadempimento da parte del lavoratore degli obblighi contrattuali assunti, l'altro di carattere oggettivo strumentalizzato ad eventuali necessità di ristrutturazione organizzativa dell'azienda.

Secondo, alternativa per l'ipotesi del licenziamento intimato al di fuori delle previsioni legislative tra riassunzione e pagamento di un'indennità, la misura della quale è stata determinata dalla legge sulla linea di quanto previsto dall'accordo interconfederale.

A questo proposito, desidero replicare a chi ha sostenuto che l'articolo 8, introducendo a svantaggio dei lavoratori una limitazione al risarcimento del danno, contraddirebbe alla norma costituzionale che sancisce l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Osservo che, indipendentemente da qualsiasi teorizzazione circa l'effettiva natura dell'indennità di cui all'articolo 8, la situazione di svantaggio che questo costituirebbe a carico dei lavoratori è solo apparente.

Il Governo, nel valutare il contenuto dell'accordo interconfederale, ha considerato l'estrema difficoltà degli oneri probatori che sarebbero stati imposti al lavoratore ove questo fosse stato tenuto a fornire l'esatta dimostrazione dell'ammontare del danno su-

bito. Si è preferita pertanto una determinazione forfettaria del danno che, se effettivamente stabilisce il limite massimo dell'indennità sostitutiva, prevede peraltro anche il limite minimo costituito da una somma che spetta al lavoratore anche se egli abbia potuto trovare immediatamente un'altra occupazione, nel qual caso sarebbe stato estremamente difficile configurare un danno in senso civilista.

D'altra parte si è anche considerato che l'eventuale applicazione da parte del giudice dell'articolo 1226 del codice civile, il quale stabilisce che il danno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato con valutazione equitativa, avrebbe potuto rivelarsi meno produttiva per la restaurazione dell'interesse patrimoniale del lavoratore di quanto non si prospetti con la soluzione adottata.

Terzo, nullità dei licenziamenti determinati da motivi politici, religiosi o sindacali. Questo punto, come è noto, ha costituito oggetto di profondo dibattito il cui risultato ha indotto il Governo a pronunciarsi per la soluzione accennata che è sembrata la più idonea a manifestare la riprovazione del legislatore per un comportamento incompatibile con lo spirito e la lettera della Costituzione. La sentenza del 9 giugno 1965 della Corte costituzionale richiede, senatore Pasquato, una particolare protezione del lavoratore licenziato per motivi politici, religiosi o sindacali. Riconosco che questa protezione più penetrante poteva essere accordata anche con una indennità di maggiore entità, ma di fronte all'illiceità conseguente alla violazione di un precetto costituzionale è sembrata più idonea la sanzione della nullità anche se essa deve essere in ogni caso giudizialmente accertata con tutte le conseguenze di legge.

Quarto, corresponsione dell'indennità di anzianità in ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro. E questo è un altro punto che non suffraga la tesi dell'estensione della legge agli enti pubblici, perchè l'indennità di anzianità, come è noto, è inerente ad un rapporto privatistico di lavoro e quindi non può estendersi, ad esempio, ai comu-

ni, quale che sia il numero dei dipendenti che il comune abbia.

L'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità di anzianità è stato in tal modo esteso all'ipotesi di dimissioni, allo scopo di adeguare la norma legislativa ad un diffuso orientamento della contrattazione collettiva, nonchè all'ipotesi di licenziamento per giusta causa, perchè si è considerato che la risoluzione del rapporto di lavoro costituisce in tal caso sanzione già sufficiente e d'altra parte è noto come la giurisprudenza si sia ormai prevalentemente orientata nel senso di considerare l'indennità di anzianità quale salario differito anche se sussistono opinioni divergenti. Quindi esclusione delle imprese con meno di 35 dipendenti dal campo di applicazione della legge. Si tratta indubbiamente di un profilo delicato del disegno di legge che già indusse le Commissioni riunite della Camera a richiedere, in relazione al precetto dell'articolo 3 della Costituzione, il parere della Commissione affari costituzionali che peraltro si esprime in senso favorevole al disegno di legge. Ebbi già modo di parlare diffusamente di questo specifico problema nel corso del mio intervento alla Camera dei deputati; tuttavia la sua importanza e la costante sensibilità che il Senato ha sempre dimostrato a tutti i problemi e alle questioni di carattere costituzionale mi inducono a tornare sull'argomento.

Dalla giurisprudenza della Corte costituzionale risulta con certezza un dato costante e cioè che l'articolo 3 preclude senza possibilità di dubbio l'emanazione di norme che costituiscano privilegi di contenuto negativo o positivo a carico o a favore di determinate categorie di cittadini per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni sociali. Ovviamente questo non esclude che considerazioni di altra natura possano determinare il legislatore ad adottare una disciplina differenziata. Su questo punto la Corte costituzionale si è pronunciata ripetutamente adottando in un primo tempo una linea che sembrava escludere la possibilità del sindacato costituzionale sull'effettiva consistenza delle situazioni di fatto disciplinate dalle

norme di volta in volta sottoposte al suo esame. In un secondo tempo, a partire dalle sentenze 7 e 48 del 1962, la Corte costituzionale ha assunto un atteggiamento diverso dimostrando tuttavia in pari tempo la tendenza ad astenersi dal pronunciarsi sull'opportunità delle valutazioni compiute dal legislatore, circoscrivendo le pronunce di incostituzionalità alle ipotesi di più manifesta incongruenza o addirittura di pretestuosità delle ragioni avanzate a sostegno dell'adozione di una disciplina giuridica differenziata.

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che le dimensioni dell'attività organizzata ad impresa costituiscono un criterio di cui costantemente il legislatore si avvale nella determinazione del contenuto della relativa normativa legislativa. È appena necessario richiamare i numerosi provvedimenti a favore delle imprese artigiane, primo tra tutti quello adottato con legge 25 luglio 1956 in cui, all'articolo 2, è stabilito che una determinata impresa può essere considerata artigiana solo quando occupi non più di un certo numero di dipendenti, nonchè le disposizioni contenute nel codice civile che distinguono, ai fini dell'obbligo della tenuta dei libri contabili, i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli dal grande imprenditore commerciale, e, infine, le norme della legge fallimentare che si avvalgono dell'identico criterio allo scopo di stabilire quali siano gli imprenditori assoggettati alle procedure concorsuali.

Nel caso di specie la presenza di elementi tali da imprimere al rapporto di lavoro di cui sia parte un'azienda che occupi meno di 35 dipendenti una fisionomia differenziata, sì da giustificare la predisposizione di una disciplina *ad hoc*, è attestata dall'identica previsione contenuta nei due accordi interconfederali sui licenziamenti individuali nel settore dell'industria stipulati rispettivamente nel 1950 e nel 1965; chè anzi, come acutamente ha posto in rilievo il relatore, senatore Fenoaltea, la riproduzione delle norme in questione nell'accordo interconfederale del 29 aprile 1965 attesta l'idoneità di esse al fine che i contraenti si erano proposti inserendole nell'accordo del 1950 e

conferma la validità attuale della valutazione che anche il Governo ha ritenuto di poter favorevolmente apprezzare.

In effetti la pretesa identità della posizione giuridica soggettiva dei lavoratori occupati nelle imprese con meno di 35 dipendenti con quella dei lavoratori che prestano la propria opera presso le imprese di maggiore dimensione rivela la propria inconsistenza quando si consideri che nelle imprese escluse dal campo di applicazione della legge l'organizzazione produttiva, nella quale ben di frequente la prestazione di personale attività dell'imprenditore e dei suoi familiari si affianca a quella dei lavoratori dipendenti, prospetta dei caratteri differenziali per cui quella identità in astratto considerata viene concretamente a mancare. Pertanto la previsione legislativa, nel tradurre in norme una situazione di fatto di cui si fa interprete fedele, non solo non vulnera il principio di cui all'articolo 3 della Costituzione, ma ne attua lo spirito e la lettera poichè deve ritenersi che non sia conforme alla norma costituzionale qualsiasi disposizione che nel regolamentare situazioni giuridiche differenziate non le assoggetti ad una normazione proporzionata alla loro difforme fisionomia.

Non dunque un compromesso politico è l'articolo 11: l'eccezione non è stata ispirata da motivi politici, ma da una razionale applicazione dei principi generali del nostro ordinamento e dai principi già consolidati negli accordi sindacali del 1950 e del 1965.

A proposito della contrattazione sindacale e quindi dei poteri dei sindacati, desidero confermare il riconoscimento da parte del Governo della piena autonomia delle organizzazioni sindacali, della validità e dell'importanza della loro funzione ai fini del progresso economico e sociale di una società pluralistica e democratica come la nostra. Ribadisco altresì l'impegno del Governo di consultare le organizzazioni stesse, non solo, come ha chiesto ieri sera il senatore Coppo, per le iniziative legislative che assumono a proprio contenuto le materie che formano oggetto di contratto collettivo, ma anche per altre leggi che interessino direttamente il mondo del lavoro.

Con il presente disegno di legge il Governo ritiene di non aver mortificato in alcun modo il potere contrattuale dei sindacati, ma di averlo anzi valorizzato, assumendolo a base dell'ulteriore progresso della legislazione sociale. La rispondenza della nuova legge ad una esigenza fondamentale della dinamica del rapporto di lavoro e la congruità della soluzione adottata fanno di questo provvedimento uno strumento sicuro di ordine e di progresso nei rapporti di lavoro.

L'importanza della legge non si esaurisce, come è già stato osservato, nell'ambito di questo rapporto, poichè essa imprime a tutto l'ordinamento giuridico quella fisionomia solidaristica che la suprema legge dello Stato ha voluto assicurare nei rapporti intersoggettivi. Infatti la necessità di un collegamento specifico tra il potere giuridico dell'imprenditore e le ragioni da questo adottate a motivazione del licenziamento ha valore d'affermazione di un principio generale, cioè che non può attribuirsi diritto soggettivo che non sia preordinato alla realizzazione di un interesse socialmente apprezzabile.

Onorevoli colleghi, il Governo della Repubblica confida pertanto che il Senato vorrà dare il suo voto favorevole al disegno di legge che appare destinato a segnare una tappa importante ed incisiva nello sviluppo della legislazione sociale del nostro Paese. L'unanimità del voto finale rinnovi anche in quest'Aula il riconoscimento che Parlamento e Governo esaltano nel lavoro la dignità della persona umana ed esprima altresì la certezza che la crescente tutela dei lavoratori ne consolidi la volontà e il proposito di concorrere con il loro fervido impegno al progresso economico e civile della nostra società nazionale. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Si dia lettura dell'articolo 1.

G E N C O , Segretario:

Art. 1.

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile o per giustificato motivo.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Artom, Bergamasco, Palumbo, Pasquato e Trimarchi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato inerente all'esercizio di un'impresa soltanto per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile, ovvero per giustificato motivo con il preavviso di cui all'articolo 2118 del Codice civile.

La disposizione del primo comma dell'articolo 2118 del Codice civile è abrogata per quanto non compatibile con la presente legge ».

P R E S I D E N T E . Avverto che identico emendamento è stato presentato da parte del senatore Pezzini.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, gli emendamenti del Gruppo senatoriale della Democrazia cristiana e del Gruppo senatoriale del Partito liberale italiano sono volti a sottrarre alla disciplina della legge i datori di lavoro non imprenditori e gli enti pubblici.

La ragione degli emendamenti è stata variamente argomentata. Il senatore Pezzini ieri sera si è preoccupato di farci sapere che alla Camera l'emendamento dell'onorevole Cacciatore era passato quasi per distrazione, in forza di una maggioranza eterogenea formatasi in maniera affatto contingente, poichè il Governo e la Commissione avevano espresso parere contrario. Il senatore Pezzini ci ha detto che si tratta tutto sommato di un problema di coordinamento poichè vi sarebbe una disarmonia, una discrasia tra l'articolo 1 e l'articolo 2, fra l'articolo 1 e il principio generale informatore della legge. Il senatore Ajroldi, a sua volta, si è affrettato a farci sapere che l'opposizione del Gruppo della Democrazia cristiana non è di carattere politico ma giuridico, tecnico-sistematico, logico, di buon senso, perchè nel testo meglio si adatterebbe l'accento alla figura del datore di lavoro come imprenditore, essendo l'accento agli enti pubblici un fuori di luogo in quanto i dipendenti degli enti pubblici sono ormai affrancati da ogni timore da 50 anni di giurisprudenza costante, nell'assicurare ad essi la migliore tutela possibile. Il Ministro, onorevole Bosco, si è parimenti affrettato a dirci che si tratterebbe soltanto di un emendamento di carattere tecnico e non politico. In Commissione motivò il favore del Governo per l'emendamento, con il principio di autonomia che dovrebbe assistere la gestione degli enti pubblici. Qui ha arricchito la tematica indicandoci nell'istituto dell'arbitrato uno degli elementi di discrasia, poichè nell'ente pubblico è di obbligo la motivazione del licenziamento e nel fatto che normalmente è assicurata la stabilità dell'impiego.

Onorevoli colleghi, in tutti i tempi tutte le chiusure al progresso sociale hanno avuto il volto della bonomia e del buon senso. Oggi con argomenti quali la necessità del coordinamento o della correzione dell'errore o la necessità del rimaneggiamento, ai fini di una maggiore corrispondenza della legge a canoni logici e giuridici, si vorrebbero contrabbandare nella legge modificazioni profonde che la snaturerebbero completamente. Questa è la verità. Con questo emendamento si opererebbe alla legge

un salasso tale da lasciare al Paese un provvedimento esangue, che avrebbe completamente perso qualsiasi capacità di incidere nella realtà del Paese.

Si argomenta, per quanto riguarda i padroni non imprenditori, che si tratterebbe di un fatto minoritario non meritevole di tutela in quanto è addirittura difficile ipotizzare, nella realtà sociale ed economica del nostro Paese, un padrone (privato e non imprenditore) che abbia sotto di sé più di 35 dipendenti. Questo argomento non è degno e meritevole di considerazione, perchè anche se si trattasse di un fatto minoritario, non per questo dovremmo lasciare privi di tutela anche soltanto 36 dipendenti che avessero la ventura o la sventura di prestare la propria attività a favore di un padrone privato e non imprenditore.

Per quanto riguarda sia i padroni privati che gli enti pubblici, si deve osservare che la legge non esaurisce la sua tutela nell'ambito dei 35 dipendenti, ma la estende anche al dipendente singolo. L'ultima parte del primo comma dell'articolo 11 stabilisce che, in ogni caso, sono «fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 9»; mentre l'articolo 11 limita parte della disciplina della legge ai nuclei di dipendenti superiori ai 35, l'ultima parte del primo comma, ripeto, fa salve per tutti indistintamente le disposizioni degli articoli 4 e 9. Ciò significa che anche il singolo dipendente nel nostro Paese ha la possibilità di ottenere la tutela della legge, di ottenere l'indennità di anzianità anche quando è licenziato per giusta causa, anche quando è licenziato in tronco.

E non è vero che l'ente pubblico non abbia dipendenti con rapporto di lavoro privato. Basterebbe pensare ai diurnisti, ai contrattisti, ai servizi in economia che sono variamente impiegati nelle aziende dello Stato, nei comuni, nelle provincie e negli ospedali. Questo di per sé consiglierebbe l'adozione dell'articolo 1 della legge così come è formulato, così come ci è sottoposto nel testo che viene dall'altro ramo del Parlamento.

Non è vero, infine — desidero ricordarlo — che negli enti statali non si operi il

licenziamento per rappresaglia. Il passato remoto e recente del nostro Paese è ricco di esempi in questo senso, se è vero, come è vero, che la Camera recentemente ha dovuto occuparsi di una proposta di legge per condonare ai dipendenti statali le sanzioni cosiddette amministrative. Contro quel provvedimento di condono delle sanzioni amministrative agli statali ha votato il Gruppo della Democrazia cristiana; ed io credo che questo voto si spieghi oggi con l'emendamento che è stato proposto dal senatore Pezzini (con il quale si dichiara d'accordo il Governo) che è identico all'emendamento proposto dal Gruppo del Partito liberale.

La Costituzione, onorevoli colleghi, impone di porre norme per garantire la continuità del rapporto di lavoro a tutti i cittadini, sia che dipendano da padroni privati sia che dipendano da enti pubblici. Non può ammettersi una autonomia dell'ente pubblico, tanto forte da superare addirittura l'obbligo di osservanza delle norme costituzionali dello Stato. Il concetto di autonomia non appartiene a una categoria giuridica, ma semmai ad una categoria storica: quella di cui fanno parte i falsi principi, i miti, i luoghi comuni, i pretesti, l'arroganza del più forte, l'ingiuria del prepotente e l'arbitrio.

Ecco perchè noi riteniamo che gli emendamenti, presentati per svuotare di contenuto la legge, debbano essere tutti respinti da tutti i settori del Senato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Onorevoli colleghi, sintetizzerò in quattro punti i motivi per i quali il Gruppo dei socialisti unitari si oppone all'emendamento proposto.

Primo: l'emendamento è del tutto estraneo alla materia che la legge intende regolare. La legge in discussione intende regolare il rapporto di lavoro visto dal prestatore d'opera, perchè è l'unico ad essere

sprovveduto di una difesa giuridica nei confronti del datore di lavoro.

Secondo: è in ogni caso un inutile capovolgimento dell'articolo 1. Quando si dice infatti che il datore di lavoro può recedere per giusta causa dal rapporto di lavoro, agli effetti che ne possono derivare, ciò è equivalente al licenziamento. Rompere il rapporto di lavoro per recesso da parte del datore di lavoro, è come dire che questi non può licenziare se non ricorre una giusta causa. Tra l'altro è peggiorativo dell'articolo 2119 del codice civile, in quanto, mentre il codice civile parla di contraenti, in questo caso si dice solo che il datore di lavoro può recedere per giusta causa e quindi si infrange il principio di parità previsto dal codice civile.

Terzo: è restrittivo del campo d'azione, perchè verrebbe ad escludere i dipendenti degli enti pubblici, dividendo i prestatori d'opera in due categorie, quelli dipendenti da privati e quelli dipendenti da enti pubblici. Per i privati sarebbe applicabile la legge in discussione, per i pubblici non sappiamo: il Ministro ha detto che valgono le norme vigenti.

Quarto, infine, e questo credo sia il punto saliente, che scaturisce a mo' di conclusione di quanto ho detto: la sua incostituzionalità. Se la materia che vogliamo regolare è il rapporto di lavoro, si tratta di una materia unica. Non si vede perciò la ragione di applicare una distinzione tra gli enti pubblici e i privati in violazione dell'articolo 3 della Carta costituzionale. Si verrebbe con ciò a porre una diversità di trattamento, una sperequazione tra prestatore d'opera di impresa privata e prestatore d'opera di impresa pubblica o di ente pubblico in genere.

Questi i motivi, in sintesi, per i quali noi ci opponiamo all'emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

A J R O L D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A J R O L D I . Onorevole Presidente, io non avrei preso la parola, se non avessi

avuto l'incarico, per me veramente onorifico, di esprimere il voto del Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana. E lo esprimo brevissimamente, non per ricordare quello che è stato detto così egregiamente ieri dal senatore Pezzini che ha già illustrato l'emendamento, nè quello che nella seduta della notte scorsa io ho avuto l'onore di esporre al Senato. Desidero far mie innanzitutto le considerazioni che sono state espresse dall'onorevole Ministro sull'opportunità, che ha un contenuto squisitamente logico e giuridico ed anche tecnico, del ritorno al testo primitivo che era stato approvato dalla Commissione della Camera dei deputati e al quale si era associato il Governo.

Che il testo attuale dell'articolo 1 comporti un'evidente contraddizione con le successive disposizioni non vi è nessun dubbio e ciò è stato dimostrato proprio dagli interventi degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto ed in particolare da quello del senatore Maris perchè egli ha dato dell'articolo 1 in particolare, e di tutto il testo di legge in generale, una interpretazione che è in pieno contrasto con quella della relazione stesa così egregiamente dal senatore Fenoaltea. Per quel che riguarda lo specifico punto dell'articolo 1 del testo di legge, infatti, egli interpreta questo testo nel senso che non siano compresi soltanto gli imprenditori — e parleremo poi degli enti pubblici — ma tutti i datori di lavoro, indiscriminatamente, compreso anche il settore del lavoro domestico, il che è esattamente in contrasto con quanto si legge nella relazione del senatore Fenoaltea sulla quale siamo tutti d'accordo.

Per quel che è avvenuto alla Camera dei deputati noi non esprimiamo nessuna meraviglia per il fatto che un disegno di legge sia passato con una maggioranza di soli quattro voti; sono cose che avvengono e nell'ambito della legge democratica è dovuto rispetto anche a deliberazioni prese con questo margine di voti. Ciò non toglie che il Senato, nella sua piena sovranità, possa rivedere i motivi che hanno determinato questa votazione. Mi si consenta una sola deviazione da quello che è il punto fondamentale

del mio intervento: mi sorprende che alla Camera dei deputati si sia sostenuto l'emendamento all'articolo 1 sotto il profilo che nel nostro ordinamento non esista il concetto di impresa. Io su questo non m'intratterò più di un istante perchè, proprio questa notte, parlando agli onorevoli colleghi, ho ricordato che esiste non soltanto un capitolo del codice civile che parla degli imprenditori ma addirittura un libro e che esistono due articoli, il 2082 e il 2083 che definiscono la figura giuridica rispettivamente dell'imprenditore e del piccolo imprenditore.

Mi consenta poi il senatore Maris di replicare che il ritorno al testo definitivo, (la cui origine, come è stato giustamente richiamato dall'onorevole Ministro, risale ad un autorevole sindacalista, che purtroppo non è più fra noi, ma la cui autorità certamente è indiscussa), non crea alcun « salasso » nel contenuto della legge, ma semmai il testo emendato crea una confusione, perchè se è vero che nei rapporti dell'impiego pubblico e in quelli dell'impiego privato si sta raggiungendo un avvicinamento di posizioni su alcuni temi fondamentali come quello della salvezza del trattamento di quiescenza e quindi della indennità di anzianità, di cui all'articolo 9, o come quello del giustificato motivo, che è un preludio ad una maggiore stabilità nel rapporto d'impiego privato, è però altrettanto vero che si tratta di due rapporti che hanno una strutturazione fondamentale differenziata e ai quali non si saprebbe veramente come poter applicare la maggior parte delle norme di questa legge, incominciando da quella sulla conciliazione e sull'arbitrato. Non vi è nessun dubbio che per gli enti pubblici e per lo Stato vi sono delle disposizioni che tutelano maggiormente i dipendenti, ad incominciare da quella della stabilità, e se anche non siano tutti dipendenti in pianta stabile, ciò non avviene nelle stesse dimensioni delle imprese private. Basterebbe ricordare che proprio nella legge del 1962, che ha sostituito l'articolo 2097 del codice civile, nel settore del contratto a termine, vi sono delle disposizioni specifiche che riguardano proprio i contratti con gli enti pubblici. Ora,

onorevoli colleghi, perchè dobbiamo svisare il contenuto sostanziale di questa legge, dicendo nella relazione cosa esatta ma poi contraddicendoci nel testo là dove si parla, all'articolo 1, genericamente di datori di lavoro, mentre poi nell'articolo 2 si specifica che si tratta dell'imprenditore, specificazione che è confermata anche nella pregevole relazione del senatore Fenoaltea?

Questi sono i motivi per cui il Gruppo della Democrazia cristiana ritiene che si debba tornare al testo originario. Noi non siamo così pessimisti da pensare che l'altro ramo del Parlamento, sia pure esercitando la sua funzione legislativa nel modo sovrano che gli compete per Costituzione, non ponga mente a questa discrasia, che è stata da tutti rilevata e che del resto da tutti è riconosciuta, per apportare in un tempo relativamente breve una correzione che a noi sembra necessaria perchè il testo di legge possa avere la sua applicazione e sia fin da questo momento interpretato autenticamente, non attraverso una relazione, ma attraverso la prima norma che costituisce il preludio di tutto il testo senza abbandonarla (non voglio con questo mancare di rispetto alla funzione giudiziaria) alla giurisprudenza per la formazione della quale, come gli onorevoli colleghi sanno, occorre un notevole lasso di tempo.

Se vogliamo veramente che questa legge sia approvata ed entri in vigore, con l'emendamento da noi proposto possiamo fare in modo che effettivamente in brevissimo tempo questo avvenga.

Per tali considerazioni esprimo il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana all'emendamento. (*Applausi dal centro*).

TRIMARCHI. Domando di parlare. *l*are.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIMARCHI. Onorevole Presidente, naturalmente noi voteremo a favore dell'emendamento che viene proposto. Però, per intendere la sua portata, è opportuno precisare che nel nuovo testo l'articolo 1

viene a riguardare non solo le imprese private, ma anche le imprese pubbliche in quanto viene a riguardare i contratti e i rapporti individuali di lavoro che siano inerenti all'esercizio dell'impresa.

Da parte del senatore Tomassini si è avanzata la tesi secondo la quale l'emendamento verrebbe a modificare in senso peggiorativo il contenuto nell'articolo 2119 del codice civile. Non condividiamo questo punto di vista poichè, come è evidente, il disegno di legge in esame concerne i licenziamenti individuali, mentre la materia delle dimissioni volontarie rimane completamente esclusa.

Il nostro voto favorevole trova la sua giustificazione anche nella necessità di prendere e dare atto che l'emendamento in esame è stato presentato davanti a questo ramo del Parlamento per la prima volta in Commissione dal senatore Pezzini. Pertanto il merito della proposta di ritornare al testo originario dell'articolo 1 è del senatore Pezzini che ha avuto cura di presentare l'emendamento in sede di Commissione. Anche noi lo abbiamo presentato perchè riteniamo valide, alla stessa stregua del senatore Pezzini, le esigenze che anch'egli ha ritenuto valide ai fini della presentazione dell'emendamento.

Dobbiamo ancora dare atto che sostanzialmente lo stesso relatore è favorevole, come dobbiamo prendere e dare atto che è del pari favorevole il Governo, il quale anzi ha sollecitato l'approvazione dell'emendamento in modo da eliminare un'apparente difformità tra l'articolo 1 e le altre norme del disegno di legge.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . A nome del Gruppo del Movimento sociale italiano dichiaro che noi voteremo contro l'emendamento per le ragioni che già sono state esposte ampiamente nell'intervento di questa mattina.

V I G L I A N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I G L I A N E S I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per lealtà e per chiarezza devo dichiarare, a nome dei Gruppi del PSI e del PSDI che me ne hanno dato l'incarico, il voto contrario dei Gruppi socialisti a questo emendamento.

Non sto a ripetere i motivi che ieri credo di aver illustrato chiaramente e per i quali noi riteniamo di dover votare per la legge così come è arrivata al Senato: sono motivi politici, motivi pratici, motivi soprattutto d'attesa da parte dei lavoratori delle fabbriche e degli uffici. Tutti questi motivi ci fanno ritenere che la legge potrebbe andare molto al di là di quanto noi tutti possiamo prevedere in questa sede.

Per queste considerazioni io debbo ancora confermare il voto contrario all'emendamento, sia da parte del PSI che del PSDI.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento del senatore Pezzini e sull'emendamento dei senatori Artom, Bergamasco ed altri.

G A T T O S I M O N E . La Commissione ha già esaminato e respinto a larga maggioranza l'emendamento presentatoci dal senatore Pezzini e che ora è stato riproposto anche da parte del Gruppo liberale. La Commissione è quindi contraria.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo aderisce all'emendamento presentato dal senatore Pezzini perchè lo ritiene puntualmente rispondente alla lettera e allo spirito della relazione Fenoaltea la quale afferma che « le nuove norme della legge si applicano esclusivamente secondo l'intendimento del legislatore al lavoro organizzato nell'impresa ».

Contro questa proclamazione così precisa del relatore si è invece espresso in modo diametralmente opposto il senatore Maris il quale nel suo discorso è arrivato a dire che l'eventuale accoglimento dell'emendamento Pezzini snaturerebbe completamen-

te la legge che ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento.

Quindi la contraddizione esiste non tra l'emendamento Pezzini e la relazione Fenoaltea, ma tra la relazione Fenoaltea e l'interpretazione diametralmente opposta che la parte comunista ha dato al disegno di legge. Il Governo è favorevole all'emendamento Pezzini.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Pellegrino, Rendina, Orlandi, Caponi, Di Paolantonio, Giacomo Ferrari, Gigliotti, Salati, Vacchetta, Bitossi, Brambilla, Boccassi, Samaritani, Conte, Cipolla, Maris, Francavilla, Gaiani e Fabiani hanno chiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Pezzini e dai senatori Artom, Bergamasco ed altri sia fatta per appello nominale.

È però successivamente pervenuta alla Presidenza la richiesta affinché la votazione su tale emendamento sia fatta a scrutinio segreto. Tale richiesta reca le firme dei senatori Criscuoli, Militeri, Limoni, Varaldo, Indelli, Lombardi, Zonca, Genco, Deriu, Pezzini, Tupini, Bussi, Torelli, Salari, Angelilli, Garlato, Conti, Cagnasso, Azara, Baldini e Giraudo.

Poichè a norma di Regolamento la richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale sulla richiesta di votazione per appello nominale, indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento presentato dal senatore Pezzini e dai senatori Artom, Bergamasco ed altri.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alberti, Angelilli, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, Azara,

Baldini, Banfi, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bertola, Bertoli, Bertone, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bonaldi, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bronzi, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassese, Cataldo, Celasco, Cerreti, Ceschi, Chiariello, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Cremisini, Crespellani, Criscuoli, Crollanza,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferretti, Ferroni, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Granzotto Basso, Grava, Gray, Guanti, Gullo,

Indelli,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Latanza, Lepore, Lessona, Levi, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lucchi,

Macaggi, Maccarrone, Maggio, Magliano Giuseppe, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Medici, Mencaraglia, Merloni, Messeri, Milillo, Militeri, Minella Molinari Angiola, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Morabito, Moretti, Morino, Morvidi, Murdaca,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Parri, Pasquato, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Petrone, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picchiotti, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Roasio, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rotta, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Sibille, Simonucci,

Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tibaldi, Tiberi, Tomassini, Torelli, Tortora, Trebbi, Trimarchi, Tupini, Turchi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alcidi Rezza Lea, Angelini Armando, Casini, Cittante, Ferreri, Grassi, Perrino, Spagnolli, Tessitori.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto in detta sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dal senatore Pezzini e dai senatori Artom, Bergamasco ed altri:

Senatori votanti	237
Maggioranza	119
Favorevoli	107
Contrari	130

Il Senato non approva.

(Vivissimi applausi dall'estrema sinistra).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Artom, Bergamasco, Palumbo, Pasquato, Trimarchi è stato presentato un emenda-

mento in via subordinata, tendente ad aggiungere all'articolo 1, dopo le parole: « Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato », le altre: « inerente all'esercizio di una impresa ».

Senatore Artom, insiste sull'emendamento?

A R T O M . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

F E N O A L T E A , relatore. La Commissione è contraria per le ragioni già dette.

V A L S E C C H I , Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto, in via subordinata, all'articolo 1 dal senatore Artom e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 2.

L'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro può chiedere, entro otto giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso l'imprenditore deve, nei cinque giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi è inefficace.

(È approvato).

Art. 3.

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

È approvato.

Art. 4.

Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Artom, Bergamasco, Pasquato e Trimarchi è stato presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Non si considerano giustificati i licenziamenti determinati da motivi di fede religiosa o credo politico e dall'appartenenza ad un sindacato ».

Senatore Artom, insiste sull'emendamento?

ARTOM. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

FENOALTEA, relatore. La Commissione è contraria.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Artom, Bergamasco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

CARELLI, Segretario:

Art. 5.

L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

(*È approvato.*)

Art. 6.

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.

A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore.

(*È approvato.*)

Art. 7.

Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, può promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato.

Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente è sospeso dal giorno della richiesta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data della comunicazione del deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma precedente o, nel caso di fallimento, del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al primo comma le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale.

(È approvato).

Art. 8.

Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versando una indennità da un minimo di cinque ad un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro ed al comportamento delle parti.

La misura massima della predetta indennità è ridotta a otto mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità inferiore a trenta mesi e può essere maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni.

In ogni caso le misure minime e massime della predetta indennità sono ridotte alla metà per i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti.

Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base della determinazione dell'indennità di anzianità.

P R E S I D E N T E . I senatori Artom, Bergamasco, Palumbo, Pasquato e Trimarchi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nei primi tre commi dell'articolo, la parola « indennità » con l'altra « penalità ».

Senatore Artom, insiste sull'emendamento?

A R T O M . Insisto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

F E N O A L T E A , relatore. La Commissione è contraria.

V A L S E C C H I , Sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Artom, Bergamasco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Artom, Bergamasco, Palumbo, Pasquato e Trimarchi, è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le misure minime e massime della predetta indennità sono ridotte rispettivamente a tre e sei mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità inferiore a trenta mesi; la misura massima può essere maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni ».

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, insiste sull'emendamento?

A R T O M . Insisto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

F E N O A L T E A , relatore. La Commissione è contraria.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Artom, Bergamasco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 9.

L'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

(È approvato).

Art. 10.

Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.

(È approvato).

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti e nei ri-

guardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65° anno di età, fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 9.

La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Artom, Bergamasco, Palumbo, Pasquato e Trimarchi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Restano altresì esclusi dalle norme di cui alla presente legge i lavoratori stagionali, avventizi, giornalieri e saltuari, e comunque tutti i lavoratori che non abbiano raggiunto un anno di ininterrotto servizio ».

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, insiste sull'emendamento?

A R T O M . Insisto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

F E N O A L T E A , relatore. La Commissione è contraria.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Artom, Bergamasco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Artom, Bergamasco, Palumbo, Pasquato e Trimarchi è stato presentato un altro emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano altresì a particolari categorie di impiegati che svolgono mansioni fiduciarie; tali categorie saranno precisate nei contratti collettivi di lavoro, o, in difetto, in decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi, udite le organizzazioni sindacali interessate, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, insiste sull'emendamento?

A R T O M . Insisto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

F E N O A L T E A , relatore. La Commissione è contraria.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Artom, Bergamasco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

C A R E L L I , Segretario:

Art. 12.

Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

(È approvato).

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure di conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.

(È approvato).

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, questa legge che il Senato discute nell'ultimo scorcio della stagione avrebbe meritato più ampie possibilità di trattazione poichè certamente si colloca fra le più importanti approvate nel corso della IV legislatura. Essa coinvolge grosse questioni di principio, opinabili e controverse modalità di applicazione e comporta conseguenze di rilievo sul piano sociale ed anche su quello economico.

Questa legge si inserisce nella lunga serie dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti di lavoro, che prende le sue mosse dall'abbattimento delle antiche servitù corporative ad opera della rivoluzione francese e del codice Napoleonico; più precisamente si propone di rafforzare la parte che nelle trattazioni sindacali si presenta come più debole, come più facilmente esposta a decisioni a volte arbitrarie, e, cioè, il prestatore di lavoro.

Fatto quest'ultimo che è certamente vero anche oggi e che conserva tutto il suo peso nelle trattative individuali, nonostante la for-

za politica raggiunta dai sindacati dei lavoratori, che è cosa del tutto diversa. A nessuno, infatti, è consentito di ignorare quale valore rivesta la tranquillità del lavoro e che cosa possa significare per un uomo, per la sua famiglia, la perdita del posto e della sicurezza dell'avvenire. Pertanto abbiamo tutti il dovere di evitare, per quanto possibile, simili evenienze, che sono a volte autentiche tragedie, preoccupandoci tuttavia, così operando, di temperare, non di annullare, l'autonomia delle parti contraenti ed anche di evitare che posizioni cristallizzate possano in qualche modo essere di ostacolo alla mobilità delle forze di lavoro o fare argine all'avanzata delle nuove, più giovani leve.

Questa legge non nasce da un'ispirazione improvvisa, ma si può ben dire per essa: *ex facto oritur jus*. Essa viene dalla più matura coscienza dei tempi, è consentita in senso obiettivo dai livelli economici raggiunti, le sue disposizioni sono già patrimonio della legislazione di altri Paesi civili, sia pure con forme diverse, sono già recepite in Italia da importanti contrattazioni collettive, frutto di accordo diretto delle parti interessate, sono raccomandate dalle Conferenze internazionali in materia di lavoro, più volte qui ricordate.

Nessun dubbio che spetti al Parlamento di disporre di questa materia, anche se in certo senso essa possa configurarsi piuttosto come un contratto collettivo, che avrebbe potuto trovare la sua regolamentazione in sede di applicazione dell'articolo 39 della Costituzione, se questo fosse in vigore. Poichè è necessario modificare gli articoli 2118 e 2119 del codice civile, siamo in presenza di una normativa alla quale, ovviamente, si può provvedere soltanto con una legge. Alla precedente disciplina, dunque, che ammetteva la possibilità del licenziamento *ad nutum*, salvo la corresponsione delle indennità di anzianità e di preavviso, si deve ora sostituire la nuova disciplina che, escludendo in ogni caso il licenziamento *ad nutum*, ammette soltanto quello per giusta causa, evento risolutivo dipendente da grave inadempienza contrattuale, o quello per giustificato motivo, evento estintivo, determinato dal comportamento del lavoratore o da esigenze obiettive della

azienda; in difetto, è disposta la corresponsione di una duplice indennità, nelle misure stabilite dalla legge.

Una nuova disciplina, dunque, diretta a ristabilire la parità di fatto, oltre che la parità legale, fra le parti contraenti; diretta, pertanto, a tutelare lo *status* del lavoratore e in definitiva a promuovere il bene di tutta la collettività.

Se noi conveniamo con tutto ciò sul piano dei principi, è anche purtroppo vero che esistono nel testo della legge delle gravi pecche, di sostanza, di forma e perfino di tecnica legislativa; abbiamo cercato di correggerle con la presentazione di emendamenti, tutti respinti, anche se per uno di essi abbiamo avuto la ventura di non trovarci soli.

Non ritornerò in questa sede su quelle nostre critiche, che conservano, naturalmente, tutto il loro valore e sono già state ampiamente illustrate dai colleghi della mia parte; ad esse, del resto, si sono mostrati sensibili anche altri colleghi e lo stesso relatore. Spetterà ormai alla giurisprudenza di interpretare e di chiarire il testo legislativo.

Ma conviene porre in evidenza come questa legge, per lo spirito che l'anima ed anche per i limiti che non travalica, non contrasti, ma anzi, a nostro avviso, si concili con quella mobilità nel campo del lavoro, con quella larga possibilità di interscambio, senza le quali non può più parlarsi di un'economia libera e di una società libera.

Per tale motivo di fondo, che prevale per noi su ogni altra considerazione, che supera le pur gravi imperfezioni e contraddizioni del testo, daremo a questa legge il nostro voto favorevole.

SCHIAVETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, poichè il contrasto politico a cui ha dato occasione la discussione di questo disegno di legge si è incentrato su un emendamento votato alla Camera dei deputati e proposto dal nostro compagno Cacciatore, nessuno si meraviglierà di sapere che

il PSIUP voterà a favore di questo disegno di legge.

Vorrei far notare che il tentativo che è stato fatto di escludere i lavoratori degli enti pubblici dai benefici di questa legge era implicitamente un'offesa alla Repubblica, perchè una Repubblica fondata sul lavoro deve garantire in tutti i modi ai lavoratori la protezione della loro dignità e dei loro interessi. Con questa legge noi seguiamo l'antico concetto per cui è l'economia che deve essere sottoposta all'uomo e non l'uomo sottoposto all'economia. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

B R A M B I L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A M B I L L A . L'esigenza, onorevoli colleghi, di un provvedimento legislativo, che sancisca l'efficacia generale delle norme contenute nell'articolo interconfederale dell'aprile 1965 sui licenziamenti individuali e lo adegui ai principi della Costituzione, non può più essere posta in dubbio da alcuno. Grande valore riteniamo assuma perciò la tenace lotta dei lavoratori, l'ostinata volontà dei parlamentari comunisti che hanno imposto finalmente l'esame in sede legislativa del grave problema dei licenziamenti individuali provocati dagli abusi padronali. L'azione svolta dai nostri compagni nell'altro ramo del Parlamento, condotta con profondo spirito unitario e aderente alle giuste aspirazioni dei lavoratori, ha potuto determinare uno schieramento di adesione tra deputati di diversi Gruppi ed apportare miglioramenti allo stesso progetto governativo.

Gli elementi positivi di questa legge sono già stati posti in luce dai nostri compagni. Noi riteniamo però di dover richiamare l'attenzione dei lavoratori su quello che c'è ancora da fare: non perdere di vista i lati oscuri della legge e i conseguenti gravi pericoli che ne derivano per i troppo larghi margini di intervento che si offrono all'arbitrio padronale. La verità è che siamo ancora ben lontani dallo spirito e dalla lettera dei diritti sull'uguaglianza tra cittadini proclamati dal-

la Costituzione e riaffermati nella risoluzione del 1963 della Conferenza internazionale del lavoro, i cui contenuti dovrebbero considerarsi impegnativi anche per lo Stato italiano. La legge tende ad inquadrarsi in una prospettiva di più normali rapporti internazionali in materia di scambio di mano d'opera, ma ben gravi risultano i limiti e i ritardi nei confronti di altri Paesi della stessa Comunità europea. Qui, su un banco di verifica alla fedeltà non soltanto dei principi teorici ma alle stesse conclamate promesse politiche del Governo di centro-sinistra in materia di « statuto » dei diritti dei lavoratori al fine di garantire, come è stato affermato, dignità, libertà e sicurezza sui luoghi di lavoro, il Parlamento può finalmente offrire ai lavoratori ed al Paese una prova di coerenza, cercando di eliminare definitivamente uno dei più gravi motivi che sono alla base delle ingiustizie sociali e che sono determinati dall'odioso concetto di prepotenza e di rappresaglia padronale sui luoghi di lavoro.

Sotto questo profilo ben si comprende la resistenza e la rabbiosa reazione della Confindustria che ha tentato in ogni modo di introdurre anche nel nostro dibattito un'opposizione a quelle leggi dello Stato che portino elementi di tutela dei diritti di libertà dei lavoratori. La posizione di principio contraria della CISL viene a porsi pertanto in una situazione per lo meno incomprensibile, perchè obiettivamente allineata con forze che agiscono per incrinare l'unità dei lavoratori e per ostacolare la loro avanzata su un terreno di più elevate conquiste economiche e sociali. Nessun dubbio vi è per noi: il sindacato rimane elemento insostituibile nella azione rivendicativa e contrattuale dei lavoratori. È stato giustamente affermato che non bastano le leggi perchè automaticamente cessino gli atti di rappresaglia padronale. Saremmo degli ingenui ed illuderemmo i lavoratori se pensassimo questo. Lo sappiamo: l'esperienza del movimento operaio, delle sue lotte, delle sue conquiste è caratterizzata da sacrifici immensi, da aspri combattimenti, da successi, ma anche da dure sconfitte. La lotta di classe ha le sue inesorabili leggi, e la classe operaia italiana, i lavoratori sono ben consapevoli di ciò e lo dimo-

strano il vigore, la compattezza nella risposta ad ogni sopruso, ad ogni atto di rappresentanza.

La garanzia del posto di lavoro è il primo fondamentale diritto che occorre superare e per questo noi continueremo la nostra battaglia per il miglioramento delle posizioni attualmente raggiunte.

Siamo stati favorevoli ad una discussione rapida, serrata, consapevole come siamo dell'attesa dei lavoratori, i quali erano certamente convinti che, dopo il voto favorevole con dichiarazioni unanimi dei vari Gruppi parlamentari alla Camera dei deputati, lo stesso testo potesse rappresentare un impegno unanime per il Senato.

La votazione avvenuta sull'articolo 1, su un emendamento congiunto della Democrazia cristiana e del Gruppo liberale, dimostra che ciò non avviene a caso. L'avversione che si manifesta nel seno della Democrazia cristiana, la volontà e la pressione di gruppi economici potenti del monopolio privato, che ostacolano in ogni modo l'acquisizione dei diritti dei lavoratori, hanno portato a questo voto.

Noi salutiamo con favore, e credo lo saluteranno tutti i lavoratori italiani, il fatto che il Senato della Repubblica abbia respinto a maggioranza questo tentativo e si sia potuta realizzare ancora in questa sede una unità che noi auspichiamo vada oltre questa legge, investa i problemi fondamentali della vita del nostro Paese sul piano economico e sociale, faccia avanzare i lavoratori verso conquiste sempre migliori. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

MILITERNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILITERNI. Il Gruppo della Democrazia cristiana vota a favore di questa legge, la cui anima essenzialmente sociale corrisponde ai canoni ispiratori fondamentali e tradizionali del Gruppo al quale mi onoro di appartenere.

L'introduzione del concetto della giusta causa, che nel suo intervento di replica il mi-

nistro Bosco ha chiaramente motivato come una costante delle preoccupazioni dei Governi che si sono succeduti in questo Parlamento, risponde a principi ispiratori, ideologici ed operativi della Democrazia cristiana. È una conquista del mondo del lavoro che la Democrazia cristiana attua con vivo compiacimento.

Certo, non dobbiamo nascondere che è per noi, in questo momento di vivo compiacimento, motivo peraltro di perplessità il fatto che un volenteroso tentativo del Gruppo della Democrazia cristiana di voler dare a questa legge un crisma di maggiore certezza, perfezionando alcune norme nello spirito dell'impostazione generale del disegno di legge, non abbia trovato consenzienti altri colleghi della maggioranza. Ma, dopo avere rilevato con amarezza quello che si è verificato in quest'Aula e il tentativo poc'anzi esperito dall'estrema sinistra di voler adombrare, in questa nostra decisa volontà di chiarezza e di certezza del diritto, una posizione conservatrice della Democrazia cristiana, che mai come in questo momento rivendica di voler essere e di rimanere all'avanguardia nella difesa dei sacrosanti diritti dei lavoratori e del mondo del lavoro, detto questo, ripeto, la Democrazia cristiana è ben lieta di dichiarare il suo voto favorevole al presente disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

PACE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACE. Per le ragioni che sono state ampiamente esposte dal suo Presidente, il Gruppo del Movimento sociale italiano, nella considerazione che questo disegno di legge è un coefficiente per il possibile raggiungimento di quella più alta giustizia sociale che è nelle mete prioritarie del programma, per vocazione e per tradizione, del Movimento sociale italiano, conferma il suo voto favorevole al provvedimento.

BATTINO VITTORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T I N O V I T T O R E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a nome del Partito socialista italiano, nel preannunciare il voto favorevole all'intero disegno di legge, desidero esprimere il compiacimento dei due Gruppi socialisti per il raggiungimento di un obiettivo che fin dall'inizio di questa legislatura stette a cuore a tutti i socialisti italiani e a tutti i lavoratori italiani, quello dell'introduzione nella nostra legislazione civile del principio della giusta causa e quello dell'introduzione di un principio forse ancora più importante, la condanna per legge di qualunque discriminazione per ragioni di carattere politico, religioso o sindacale. Oggi si apre una nuova pagina nella storia del movimento operaio italiano e noi vogliamo salutare l'inizio di questo nuovo periodo con tutta la gioia con cui la debbono salutare i partiti operai. *(Vivi applausi dalla sinistra e dal centro-sinistra).*

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è lieto che anche in questo ramo del Parlamento la legge sia stata approvata con il voto unanime di tutti gli schieramenti politici. Desidero augurare che la comune volontà del Parlamento e del Governo di rafforzare la tutela

del rapporto di lavoro per armonizzarla ai principi della Costituzione possa costituire un elemento determinante per la pace sociale e per il progresso economico e civile del popolo italiano. *(Applausi).*

L'approvazione del provvedimento deve essere considerata come una pietra miliare sul cammino dello sviluppo della legislazione sociale del nostro Paese. Il Governo è lieto di aver contribuito non soltanto alla formulazione del disegno di legge, ma anche al suo perfezionamento nelle competenti sedi parlamentari e si augura che l'interpretazione che del provvedimento daranno la Magistratura e gli organi che sono chiamati ad applicarla, sia pienamente conforme alle dichiarazioni formulate nella relazione del senatore Fenoaltea. *(Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

(Vivissimi applausi).

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari